Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 139

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 16 giugno 1941 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1941

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 139 DEL 16 GIUGNO 1941-XIX:

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorsi pel conferimento di posti disponibili nelle varie categorie del ruolo dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Concorso per esami a 22 posti di ingegnere in prova (gruppo A) nell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Concorso per esami a 50 posti di geometra aggiunto in prova (gruppo B) nell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato al personale non di ruolo in servizio nell'Amministrazione dello Stato.

Concorso per esami a 50 posti di geometra aggiunto in prova (gruppo B) nell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Concorso per esami a 62 posti di computista in prova (gruppo C) nell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato al personale non di ruolo in servizio nell'Amministrazione dello Stato.

Concorso per esami a 62 posti di computista in prova (gruppo C) nell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Concorso per esami a 12 posti di disegnatore in prova (gruppo C) nell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato al personale non di ruolo in servizio nell'Amministrazione dello Stato.

Concorso per esami a 12 posti di disegnatore in prova (gruppo C) nell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Concorso per titoli ed esami ad un posto di computista traduttore (gruppo C, grado 9°) nell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

(2318 a 2325)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 9 maggio 1941-XIX, n. 485.
Composizione del Collegio centrale arbitrale per l'Opera nazionale combattenti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il presidente del Collegio centrale arbitrale di cui all'articolo 30 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926-IV, n. 1606, può, con decorrenza dalla entrata in vigore della presente legge, essere nominato fra i magistrati di Cassazione ancorchè collocati a riposo. In tal caso resterà in carica fino al 30 giugno 1941-XIX.

Art. 2.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1941-XIX.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 maggio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL — TASSINARI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 11 aprile 1941-XIX, n. 486.
Proroga della gestione straordinaria dell'Istituto nazionale per le opere pubbliche dei Comuni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 15 aprile 1940-XVIII, n. 990, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio successivo al registro 423, foglio 163, con il quale a decorrere dal 15 aprile 1940-XVIII è stato sciolto il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per le opere pubbliche dei Comuni ed è stato nominato commissario governativo il dott. Filippo Tucci per la durata di mesi cinque;

Visto il R. decreto 8 ottobre 1940-XVIII, n. 1500, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre successivo al registro 427, foglio 11, con il quale l'incarico affidato al dott. Tucci è stato prorogato fino al 15 dicembre 1940-XIX;

Visto il R. decreto 16 gennaio 1941-XIX, n. 70, registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 1941-XIX al registro 430, foglio 113, con il quale il suddetto incarico è stato prorogato fino al 15 marzo 1941-XIX;

Ritenuta la necessità di prorogare la gestione straordinaria del detto commissario per altri tre mesi e cioè fino il 15 giugno 1941-XIX;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, e del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per le finanze;

Vista la delega rilasciata al Sottosegretario di Stato per il Ministero dei lavori pubblici in data 23 febbraio 1941-XIX;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È ulteriormente prorogato per la durata di tre mesi e cioè fino al 15 giugno 1941-XIX l'incarico affidato al dott. Filippo Tucci per la gestione straordinaria dell'Istituto nazionale per le opere pubbliche dei Comuni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dalla Zona di operazioni, addì 11 aprile 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GALLETTI — DI REVEL

Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1941-XIX
Atti del Governo, registro 434, registro 38. — MANCINI

REGIO DECRETO 1° maggio 1941-XIX, n. 487.

Determinazione degli esiti di lesioni o infermità per la riassunzione o il mantenimento in servizio dei militari invalidi della guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 25 marzo 1917, n. 481, che istituisce un ente denominato « Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi della guerra »;

Visto il decreto Luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 1032, riguardante il mantenimento o la riassunzione in servizio dei militari invalidi della guerra, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1917, che approva gli elenchi degli esiti di lesioni od infermità per il mantenimento o la riassunzione in servizio dei militari invalidi della guerra;

Visto il decreto Ministeriale 12 novembre 1917 che approva un'aggiunta all'elenco degli esiti di lesioni o infermità per la riassunzione in servizio dei militari invalidi della guerra;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, d'intesa col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la riassunzione in servizio dei militari invalidi della guerra potranno essere considerati come compatibili con la prestazione di un servizio militare esclusivamente sedentario, sempre quando, a giudizio delle competenti autorità sanitarie militari, le condizioni generali dell'invalido lo consentano, i seguenti esiti di lesioni o infermità:

1° le cicatrici della faccia, o di qualsiasi altra parte del corpo, che siano estese, o aderenti, o retratte, purchè non siano dolorose, o facili ad esulcerarsi;

2° la perdita totale o parziale, funzionale od anatomica, di un arto inferiore, e, nel caso di perdita anatomica quando la protesi, col moncone residuo, renda possibile la deambulazione;

3° l'amputazione medio-tarsica dei due piedi, quando una adatta protesi renda possibile la deambulazione;

4° la perdita di più dita, anche fra le due mani, quando rimanga la possibilità di scrivere;

5° l'anchilosi totale del gomito sinistro in flessione, od in estensione;

6° l'anchilosi in flessione del gomito destro, sempre quando rimanga la possibilità di scrivere;

7° gli esiti di flebiti degli arti inferiori che non ostacolino la deambulazione;

8° le ernie muscolari, o rotture di muscoli e tendini, le contratture, le retrazioni, le aderenze muscolari, tendinee, od aponeurotiche, sempre quando negli arti superiori rimanga la possibilità di scrivere e negli arti inferiori non sia ostacolata la deambulazione;

9° la cecità di un occhio, purchè nell'altro il visus non sia inferiore ad un terzo del normale, con correzione;

10° tutti gli esiti di infermità, lesioni o ferite di guerra che, isolatamente o complessivamente, abbiano residuati gravi o permanenti disturbi funzionali equivalenti a quelli contemplati nei numeri precedenti e che permettano, a giudizio delle competenti autorità sanitarie militari, la prestazione continuativa di un servizio sedentario d'ufficio, sempre quando le condizioni generali dell'individuo lo consentano, e sempre quando sia assolutamente spento ogni pericolo di contagio e non vi siano reliquati visibili notevolmente deturpanti.

Art. 2.

Per il mantenimento in servizio dei militari invalidi della guerra saranno considerati compatibili con la prestazione di un servizio militare attivo, tutti gli esiti di lesioni, ferite o infermità che, pur dando luogo all'assegnazione di una categoria di pensione, permettano a giudizio delle competenti autorità sanitarie militari, la prestazione continuativa del servizio attivo, sempre quando le condizioni generali dell'individuo lo consentano.

Peraltro, non potranno essere considerate compatibili con la prestazione di un servizio militare attivo gli esiti di ferite, lesioni o infermità sottoindicate:

1° la cecità di un occhio, quando nell'altro il visus non sia inferiore a due terzi del normale, senza correzione;

2° gli esiti delle lesioni boccali, quando siano accompagnati da gravi disturbi della masticazione, della deglutizione o della parola;

3° la perdita della maggior parte del pene o la perdita di ambo i testicoli;

4° le varici voluminose, con molteplici e grossi nodi, ed i loro esiti dimostratisi ribelli a cure, quando, se negli arti inferiori, la deambulazione non corrisponda alle esigenze della vita militare;

5° la perdita totale o parziale, funzionale od anatomica, di un arto superiore quando la protesi, nel caso di perdita anatomica, col moncone residuo, non corrisponda a funzioni anche limitate o non abbia raggiunto una rieducazione sufficiente;

6° la lussazione non ridotta, o facilmente recidivante, di una delle principali articolazioni di un arto superiore, quando ne menomi notevolmente la funzione;

7° l'anchilosi completa di un piede, anche quando non vi sia deviazione di esso, qualora la deambulazione non corrisponda alle esigenze della vita militare;

8° la perdita di otto dita dei piedi quando, pur residuando gli alluci, la deambulazione non corrisponda alle esigenze della vita militare;

9° la perdita totale di sette dita fra i piedi, compresi gli alluci, oppure di tutte le dita di un solo piede, quando la deambulazione non corrisponda alle esigenze della vita militare.

Art. 3.

Sono abrogati i decreti Ministeriali 5 luglio e 12 novembre 1917.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *giugno* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 434, *foglio* 54. — MANCINI

REGIO DECRETO 15 maggio 1941-XIX, n. 488.

Modificazioni alla tabella organica del personale dell'Opera nazionale per i combattenti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 19 aprile 1923-I, n. 850;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Vista la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547;

Ritenuta la necessità di apportare alcune modifiche alla tabella organica del personale dell'Opera nazionale combattenti;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, di intesa coi Ministri Segretari di Stato per le finanze e per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il posto di ispettore generale presso l'Opera nazionale per i combattenti — istituito con il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2128, convertito nella legge 31 marzo 1938-XVI, n. 1375 — è soppresso restando in tal senso modificata la tabella *A*, annessa al regolamento per il personale dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 18 agosto 1934-XII.

Art. 2.

La qualifica di segretario generale annessa al relativo posto previsto dal regolamento per il personale dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 18 agosto 1934-XII — ferma restando l'attuale posizione organica del posto medesimo — è sostituita da quella di direttore generale.

Al direttore generale sono conferite le attribuzioni demandate al segretario generale col R. decreto-legge 12 luglio 1934-XII, n. 1213.

Il presente decreto entra in vigore alla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Tirana, addì 15 maggio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — TASSINARI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *giugno* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 434, *foglio* 62. — MANCINI

REGIO DECRETO 29 maggio 1941-XIX, n. 489.

Riorganizzazione dei servizi e revisione dei ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 12 settembre 1929-VII, n. 1661, con il quale è stato istituito il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il R. decreto 14 novembre 1929-VIII, n. 2183, sull'ordinamento dei servizi dei Ministeri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste e delle corporazioni;

Visto il R. decreto 22 febbraio 1937-XV, n. 327, sulla revisione dei ruoli organici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il R. decreto-legge 30 marzo 1937-XV, n. 1352, recante disposizioni circa il pagamento dei contributi dovuti allo Stato dalle Provincie, Comuni, Consigli provinciali dell'economia corporativa ed Enti vari per il funzionamento degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, e norme circa il trattamento di quiescenza del personale proveniente dalle soppresse Cattedre ambulanti di agricoltura;

Visto il R. decreto 16 giugno 1940-XVIII, n. 966, circa il nuovo ordinamento dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Vista la legge 12 luglio 1940-XVIII, n. 1096, con cui è stata istituita la Direzione generale per l'alimentazione;

Visti l'art. 1, comma 1°, del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3203, e il R. decreto-legge 25 novembre 1929-VIII, n. 2226, recante provvedimenti per le Stazioni sperimentali agrarie, convertito in legge con la legge 5 giugno 1930-VIII, n. 951;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 18, concernente il passaggio dei servizi geofisici dal Regio ufficio centrale di meteorologia e geofisica al Consiglio nazionale delle ricerche;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, modificata dalla legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In sostituzione dell'Ufficio centrale degli affari generali e del personale, di cui all'art. 3 del R. decreto 22 febbraio 1937-XV, n. 327, e all'art. 1 del Regio decreto 16 giugno 1940-XVIII, n. 966, è istituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste la Direzione generale degli affari generali, dei servizi ispettivi, del coordinamento legislativo e del personale.

I servizi dell'Amministrazione centrale del predetto Ministero sono ripartiti come segue:

1) Direzione generale della produzione agricola;

2) Direzione generale della bonifica e della colonizzazione;

3) Direzione generale dei miglioramenti fondiari e dei servizi speciali;

4) Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli;

5) Comando centrale della Milizia nazionale forestale;

6) Direzione generale dell'alimentazione (*a*);

7) Direzione generale degli affari generali, dei servizi ispettivi, del coordinamento legislativo e del personale.

Con provvedimento del Ministro per l'agricoltura e per le foreste sarà provveduto alla ripartizione dei compiti e delle attribuzioni fra le Direzioni generali di cui al comma precedente.

(*a*) Transitoria, a' sensi dell'art. 3 della legge 12 luglio 1940-XVIII, n. 1096.

Art. 2.

È istituito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, organo tecnico consultivo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste si divide in cinque Sezioni:

Sezione I — della sperimentazione e della fitopatologia.

Sezione II — delle coltivazioni erbacee ed arboree (escluse le forestali).

Sezione III — della zootecnia e della caccia.

Sezione IV — della bonifica e della colonizzazione.

Sezione V — delle foreste.

Le questioni saranno sottoposte all'uno o all'altra delle Sezioni predette, a seconda del ramo di attività cui esse principalmente si riferiscono.

Art. 3.

Il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste è presieduto da un funzionario tecnico appartenente al ruolo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di grado non inferiore al 4°.

I presidenti delle Sezioni sono designati fra i membri di esse dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Quando alle adunanze dell'assemblea generale o delle Sezioni intervenga il Ministro o il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, spetta ad essi di assumere la presidenza.

Art. 4.

La I Sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste è costituita da:

a) sei direttori ordinari di Regi istituti di sperimentazione agraria, di cui alla tabella allegata al presente decreto;

b) un ispettore generale del ruolo tecnico dell'agricoltura di gruppo *A*;

c) un delegato del Comitato per l'agricoltura del Consiglio nazionale delle ricerche.

Fanno inoltre parte della Sezione, limitatamente alla trattazione degli affari concernenti la difesa delle piante coltivate dalle cause nemiche e i relativi servizi;

d) il direttore generale della Sanità pubblica;

e) un delegato dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero;

f) un delegato della Federazione nazionale dei consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura;

g) due esperti in fitopatologia, scelti fra i direttori del Regio istituto sperimentale di patologia vegetale in Roma e del Regio istituto sperimentale di entomologia agraria in Firenze e i professori ordinari di patologia vegetale e di entomologia nelle Regie università;

h) un direttore di Osservatorio regionale per le malattie delle piante.

Art. 5.

La II Sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste è costituita da:

a) un ispettore generale e due funzionari del ruolo tecnico dell'agricoltura di gruppo *A* di grado non inferiore al 6°;

b) quattro delegati della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura;

c) cinque direttori ordinari di Istituti di sperimentazione agraria, di cui alla tabella allegata al presente decreto, o professori universitari della Facoltà di agraria docenti di coltivazioni erbacee ed arboree.

Fanno parte della Sezione, limitatamente alla trattazione degli affari relativi alle piante officinali:

d) il direttore generale della Sanità pubblica;

e) un professore ordinario di Regia università avente particolare competenza in materia di piante officinali ed il direttore della Stazione sperimentale per le industrie delle essenze e dei derivati dagli agrumi di Reggio Calabria;

f) un clinico e un farmacologo, delegati rispettivamente dai Sindacati nazionali fascisti dei medici e dei farmacisti;

g) due esperti scelti dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Art. 6.

La III Sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste è costituita da:

a) un ispettore generale e due funzionari del ruolo tecnico dell'agricoltura di gruppo *A* di grado non inferiore al 6°;

b) il capo del servizio veterinario del Ministero dell'interno;

c) il capo del servizio veterinario del Ministero della guerra;

d) il presidente del Settore della zootecnia della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura;

e) un professore di Regia università titolare di Cattedra di zoologia e cinque professori di Regie università titolari delle Cattedre di zootecnia e di zooculture, o direttori di Istituti di sperimentazione agraria o di Istituti zootecnici.

Fanno parte della Sezione, limitatamente alla trattazione degli affari relativi alla caccia:

f) un delegato della Federazione italiana della caccia;

g) un delegato dell'Ente assistenziale dei produttori di selvaggina;

h) tre cacciatori dei quali uno riservista, delegati dalla Federazione italiana della caccia;

i) il vice direttore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

l) un delegato del Comitato olimpico nazionale italiano.

Art. 7.

La IV Sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste è costituita da:

a) un ispettore generale ed un funzionario del ruolo tecnico dell'agricoltura di gruppo *A* di grado non inferiore al 6°;

b) un presidente di Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

c) il direttore generale delle acque e degli impianti elettrici;

d) il direttore generale della Sanità pubblica;

e) un delegato del Commissariato per le migrazioni interne;

f) due esperti scelti in rappresentanza degli Enti di colonizzazione;

g) un delegato della Confederazione fascista degli agricoltori;

h) un delegato della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;

i) due professori universitari titolari di cattedre di economia agraria.

Art. 8.

La V Sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste è costituita da:

a) un ispettore superiore del Genio civile;

b) due funzionari designati rispettivamente dal Ministero dell'interno e da quello delle corporazioni, entrambi di grado non inferiore al 6°;

c) un professore di Regia università titolare di materie forestali;

d) il comandante dell'Accademia militare forestale;

e) il direttore del Regio istituto di sperimentazione forestale;

f) il vice direttore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

g) n. 2 consoli capi servizio del Comando centrale della Milizia forestale;

h) un funzionario del ruolo tecnico dell'agricoltura di grado non inferiore al 6°;

i) n. 2 esperti in materia forestale estranei all'Amministrazione, scelti dal Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Art. 9.

Sono membri del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste e delle relative Sezioni il generale comandante la Milizia nazionale forestale ed i direttori generali del Ministero, i quali hanno facoltà di farsi rappresentare da funzionari preposti ai vari rami del servizio.

Fa pure parte del Consiglio e delle relative Sezioni il direttore generale dell'Istituto di sanità pubblica.

Art. 10.

Il presidente del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste può invitare alle adunanze in assemblea generale anche i membri aggiunti di cui ai precedenti articoli 4, 5 e 6 limitatamente alla trattazione delle materie per le quali è prevista la loro partecipazione alla Sezione I, II e III del Consiglio.

Il presidente inoltre, può invitare per l'esame di determinati affari alle adunanze della Sezione III un delegato del Sindacato nazionale fascista dei tecnici agricoli, un delegato del Sindacato nazionale fascista veterinari, un delegato dell'Ente nazionale fascista per la protezione degli animali e alle adunanze della IV Sezione un delegato del Sindacato nazionale fascista dei tecnici agricoli e un delegato del Sindacato nazionale fascista degli ingegneri.

Art. 11.

Alla segreteria del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste ed a quella delle singole Sezioni sono preposti, complessivamente, sette funzionari del ruolo tecnico di gruppo A, di grado non superiore al 7°, di cui due alla segreteria del Consiglio ed uno a ciascuna Sezione.

Art. 12.

E' di competenza del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste riunito in assemble generale, l'esame:

a) delle proposte di dichiarazione di obbligatorietà di metodi distruttivi e dell'adozione esclusiva di determinati mezzi e metodi di lotta contro gli insetti e le malattie delle piante;

b) delle proposte di determinazione obbligatoria di superficie da destinare a date colture e dei piani per l'attrezzatura degli ammassi di determinati prodotti;

c) dei programmi annuali per i corsi professionali ai contadini;

d) dell'indirizzo tecnico da seguire nelle varie zone del Regno per l'incremento qualitativo e quantitativo delle più importanti razze e popolazioni animali, anche ai fini della preventiva approvazione dei riproduttori per i quali tale obbligo sia prescritto da disposizioni di legge;

e) delle norme generali per l'impianto e la tenuta dei libri genealogici e per il funzionamento dei controlli delle attitudini del bestiame, dal lato economico;

f) degli indirizzi tecnici del caseificio;

g) delle modifiche alla ripartizione del Regno in compartimenti venatori;

h) delle proposte di classifica di nuovi comprensori di bonifica;

i) delle prescrizioni di massima in materia di polizia forestale.

Art. 13.

La I Sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste esprime parere sulle proposte e sui problemi tecnici ed economici connessi alla sperimentazione agraria e alla difesa delle piante coltivate dalle cause nemiche.

In particolare il parere della Sezione deve essere sentito:

a) sugli schemi dei Regi decreti con i quali, a' sensi dell'art. 31, sarà provveduto alla istituzione dei Regi istituti di sperimentazione agraria di cui alla annessa tabella n. 1;

b) sul piano generale delle ricerche sperimentali per il loro coordinamento, sui programmi di attività dei Regi istituti di sperimentazione agraria, sulle relazioni annuali dei medesimi e su tutti gli altri argomenti relativi all'ordinamento, agli scopi e all'indirizzo di ciascun istituto;

c) sui programmi di attività attinenti alla difesa contro le malattie, i parassiti e le cause nemiche in generale delle piante coltivate e dei prodotti agrari;

d) sui provvedimenti di cui agli articoli 44 a 48, 50, 51, 52 e 70 del presente decreto;

e) sui ricorsi avverso la sospensione o la revoca della autorizzazione per l'impianto di vivai di piante, stabilimenti agricoli, stabilimenti per la preparazione e selezione di semi, piante, parte di piante e semi;

f) sull'accertamento delle condizioni per la diretta assunzione della lotta contro le cavallette, da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

La Sezione, inoltre, provvede a compilare o a modificare:

1) l'elenco dei parassiti delle piante, delle parti di piante e dei semi, ritenuti pericolosi e sospetti ai fini della coltivazione;

2) le norme da prescrivere per impedire la diffusione dei parassiti;

3) l'elenco dei metodi di disinfezione e di cura e dei rimedi da adottare contro le malattie e i parassiti delle piante;

4) le eventuali norme da adottare nei casi in cui debba farsi luogo alla distruzione delle piante, parti di piante, di semi e di altri prodotti vegetali;

5) l'elenco delle piante, parti di piante, di semi e di altri prodotti vegetali, ospiti o veicolo di malattie e parassiti vegetali pericolosi o sospetti, sia ai fini della circolazione interna, e sia a quelli dell'importazione o dell'esportazione;

6) le norme da seguire nei casi dubbi circa la presenza o la natura della malattia, nei quali sia necessario prescrivere un congruo periodo di quarantena;

l) le prescrizioni circa l'impiego di imballaggi speciali per piante, parti di piante, semi ed altri prodotti vegetali che possono essere ospiti o veicolo di malattie pericolose o sospette.

Art. 14.

La II Sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste dà parere su tutti i problemi tecnici attinenti al progresso delle coltivazioni erbacee ed arboree (escluse le forestali).

In particolare la Sezione deve esprimere parere:

a) sulle direttive per la concessione di contributi per incoraggiamenti a determinate colture;

b) sui bandi di concorso a premio;

c) sulle proposte di opere intese al progresso delle coltivazioni erbacee ed arboree, per le quali sia chiesto il contributo dello Stato quando la spesa superi le L. 150.000;

d) sui piani dei magazzini ed impianti per la prima lavorazione dei prodotti agricoli;

e) sulle proposte di norme per la disciplina degli ammassi dei prodotti agrari e per la valorizzazione dei prodotti agricoli.

La Sezione ha competenza per le attribuzioni date alla Commissione consultiva per le piante officinali dalla legge 6 gennaio 1931, n. 99, e dal relativo regolamento, approvato con R. decreto 19 dicembre 1931, n. 1793.

Art. 15.

La III Sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste esprime parere sulle direttive generali di carattere tecnico da seguire per il miglioramento e lo sviluppo del patrimonio zootecnico e della produzione foraggera, sui provvedimenti da emanarsi in materia di caccia, di bachicoltura e di apicoltura, nonchè sulle attività tecniche degli enti ippici sportivi, le quali abbiano più stretta attinenza con l'incremento e il miglioramento della ippicoltura.

Più particolarmente la Sezione deve esprimere parere:

a) sui programmi di attività, relativi alle produzioni bovina, ovina, e suina, coordinati dagli Ispettorati agrari compartimentali ai sensi dell'art. 2 della legge 27 maggio 1940-XVIII, n. 627, nonchè su quelli concernenti la pollicoltura, la coniglicoltura e gli animali da pelliccia;

b) sui programmi di attività riguardanti la ippicoltura, con speciale riguardo al funzionamento delle Stazioni selezionate per la produzione cavallina, asinina e mulina, di cui al R. decreto 4 settembre 1925, n. 1734;

c) sui problemi concernenti l'alimentazione del bestiame, la conservazione dei foraggi — con speciale riguardo, per quest'ultima, ai tipi di sili da ammettere al contributo finanziario dello Stato — e la costruzione di ricoveri ed annessi per il bestiame medesimo;

d) sulle modalità di intervento previste per l'incremento e l'aumento della produzione foraggera dalla citata legge 27 maggio 1940-XVIII, n. 627;

e) sui programmi di attività dei Centri ed Osservatori avicoli;

f) sui programmi di attività degli Istituti zootecnici e sul loro coordinamento;

g) sui bandi di concorso a carattere nazionale o compartimentale;

h) sui programmi di manifestazioni e convegni zootecnici a carattere nazionale;

i) sulle modifiche degli elenchi della selvaggina stanziale protetta e degli animali nocivi;

l) sulla delimitazione della zona faunistica delle Alpi;

m) sulle proposte concernenti il calendario venatorio;

n) sulle richieste di speciali zone di protezione per determinati appostamenti di caccia o di uccellagione;

o) sui divieti e sulle restrizioni dell'esercizio venatorio;

p) sulle deroghe alle norme disciplinanti la caccia e la cattura di animali nocivi;

q) sulle deroghe al normale esercizio venatorio per ragioni di carattere scientifico;

r) sulle domande di costituzione di bandite, di zone di ripopolamento e cattura e di riserva, nonchè sulle deroghe ai limiti di estensione delle bandite o delle riserve;

s) sulle proposte di revoche di concessioni di bandite e di riserve;

t) sulle proposte intese a escludere dalla costituzione in bandita talune foreste demaniali;

u) sull'assegnazione di premi alle riserve praticanti intensivi allevamenti;

v) sulle deroghe alle norme per le concessioni di riserve su terreni notoriamente frequentati da specie migratorie.

Art. 16.

La IV Sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste esprime parere su tutti i problemi attinenti alla bonifica integrale.

In particolare la IV Sezione deve esprimere parere:

a) sulle proposte di espropriazione dei terreni a carico dei proprietari inadempienti agli obblighi di bonifica;

b) sui piani generali di bonifica, per accertarne la rispondenza ai fini economici sociali da conseguire, riservato l'esame tecnico delle proposte al Consiglio superiore dei lavori pubblici, o al Comitato tecnico amministrativo degli Uffici decentrati delle Opere pubbliche;

c) sulle proposte di statuti, regolamenti o bilanci tipo di consorzi, nonchè sulla determinazione dei sistemi di contabilità da adottarsi dai consorzi;

d) sulla proposta di norme generali relative allo stato giuridico ed economico degli impiegati dei Consorzi di bonifica o di altri Enti;

e) sui piani di riordinamento delle utenze irrigue, salvi i provvedimenti da adottare in base alle disposizioni sulle acque e gli impianti elettrici di competenza del Ministero dei lavori pubblici;

f) sui piani regolatori dei bacini idrografici, salvi i provvedimenti di competenza del Ministero dei lavori pubblici;

g) sui provvedimenti di determinazione e modificazione dei perimetri dei comprensori di bonifica;

h) sui provvedimenti di fusione dei Consorzi di bonifica, di raggruppamento delle amministrazioni e sulla modifica dei loro confini territoriali;

i) sulla ripartizione fra gli Istituti di credito dei fondi per i contributi relativi al credito agrario di miglioramento.

Art. 17.

La V Sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste esprime parere su tutti i problemi attinenti alla conservazione, miglioramento e ampliamento del patrimonio forestale nazionale.

In particolare la Sezione deve esprimere parere:

a) sui piani economici delle proprietà silvo-pastorali;

b) sulla determinazione dei terreni da sottoporre a vincolo forestale; sulla esecuzione dal vincolo stesso e sui ricorsi relativi;

c) sui progetti relativi ad opere di sistemazione idraulico forestali consistenti in rimboschimenti, rinsaldamenti ed opere costruttive immediatamente connesse, di competenza della Milizia nazionale forestale di cui all'art. 39 com-

ma 1° del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, quando l'importo della spesa superi L. 150.000. Rimane la competenza per l'esame tecnico dei progetti di importo non superiore a L. 150.000 demandata ai comandanti di legione o di coorte autonoma della Milizia forestale;

d) sui reclami avverso l'inclusione di terreni negli elenchi di quelli da sistemare relativi ai progetti sopra accennati, di cui all'art. 46 del R. decreto 30 dicembre 1923, numero 3267;

e) sui progetti di rimboschimento di cui agli articoli 75 e 90 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, nonchè sui progetti di migliorie dei beni silvo-pastorali dei Comuni e degli altri Enti, come pure sui progetti di miglioramento dei pascoli montani, quando l'importo della spesa superi L. 150.000, resta ferma la competenza per l'esame tecnico di progetti di importo non superiore a L. 150.000 ai comandanti di legione o di coorte autonoma della Milizia forestale;

f) sulla costituzione di Aziende speciali, Consorzi e Distretti amministrativi per la gestione dei beni silvo-pastorali dei Comuni ed altri Enti, di cui agli articoli 139 e seguenti del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Art. 18.

Lo studio di ciascun argomento, posto all'ordine del giorno, è affidato ad uno o più componenti del Consiglio o della Sezione, i quali presentano una relazione scritta, che deve essere depositata, insieme con tutti gli elementi relativi, alla segreteria del Consiglio o della Sezione.

Non possono essere nominati relatori nè prendere parte alle deliberazioni, i membri che siano direttori od amministratori dell'Istituto, dell'Ente o del Consorzio interessati nell'affare o che abbiano rapporti di parentela o di affinità fino al 4° grado con le persone di cui il Consiglio o la Sezione debbano eventualmente occuparsi.

Art. 19.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste può promuovere il parere del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste e delle Sezioni anche su argomenti diversi da quelli previsti dal presente decreto. Inoltre ha la facoltà di investire dell'esame dell'argomento il Consiglio in adunanza generale o due o più Sezioni di esso, le quali, in tal caso, decideranno a Sezioni unite.

La presidenza delle Sezioni unite spetta di diritto al presidente del Consiglio o, per sua delega, al presidente più anziano fra quelli delle Sezioni interessate.

Art. 20.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti il Consiglio o la Sezione. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti, in caso di parità prevale il voto del presidente.

I membri che appartengano al Consiglio non per ragioni di carica saranno dichiarati decaduti se non intervengano, durante l'anno, ad almeno tre adunanze del Consiglio o della Sezione, senza giustificato motivo.

Art. 21.

Tanto i membri effettivi che quelli aggiunti hanno nel Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste e nelle Sezioni, voto deliberativo.

Tutti i componenti del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, eccetto quelli che ne fanno parte per ragioni di carica, sono nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, durano in carica due anni, ma possono essere confermati.

I componenti nominati in sostituzione di altri che abbiano cessato di far parte del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste nel corso del biennio, durano in carica per il tempo in cui sarebbero rimasti coloro che hanno sostituito.

Art. 22.

Il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste a mezzo di un comitato permanente, costituito dal presidente del Consiglio superiore e dai presidenti di Sezione, promuove studi tecnici di carattere normativo e provvede alla coordinazione delle indagini relative ai vari rami della tecnica concernente l'agricoltura.

Art. 23.

Al 60° giorno dalla pubblicazione del presente decreto, cessa la competenza del Comitato per la sperimentazione agraria, del Comitato per la difesa contro le malattie delle piante, della Commissione per le piante officinali, del Consiglio zootecnico, del Comitato centrale della caccia, del Comitato per la bonifica integrale, del Comitato consultivo degli enti di bonifica integrale, del Comitato centrale per i finanziamenti dell'agricoltura e sua giunta esecutiva e di qualunque altra commissione od organo collegiale, i cui compiti rientrino fra quelli attribuiti al Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste.

Rimane ferma la competenza attualmente demandata ai Comitati tecnici provinciali ed ai Comitati tecnici amministrativi degli uffici decentrati alle opere pubbliche, ai sensi della legge 2 giugno 1930-VIII, n. 755.

Nulla è innovato per quanto riguarda la competenza delle Corporazioni, ai sensi della legge 5 febbraio 1934-XIII, n. 163.

Art. 24.

Il Regio ufficio centrale di meteorologia e climatologia assume la denominazione di « Regio ufficio centrale di meteorologia e di ecologia agraria ».

Art. 25.

Dal 1° luglio 1941-XIX la sede dell'Ispettorato compartimentale agrario per la Campania, è trasferita da Caserta a Napoli.

Art. 26.

Presso gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura di quelle provincie che, in numero non superiore a settanta, saranno stabilite con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sarà istituita una sezione specializzata per la difesa contro le malattie delle piante.

A ciascuna delle dette Sezioni, la cui istituzione potrà avvenire anche gradualmente, sarà destinato un funzionario del ruolo tecnico dell'agricoltura di gruppo *A* che, per particolari studi seguiti o per servizi resi, possa, a giudizio della Sezione I del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, considerarsi specializzato nelle discipline fitopatologiche.

Art. 27.

In sostituzione degli attuali ruoli organici del personale dipendente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono stabiliti quelli di cui alle sottoindicate tabelle, annesse al presente decreto e firmate, d'ordine Nostro, del Ministro per l'agricoltura e le foreste e dal Ministro per le finanze:

Tabella *A* - Personale amministrativo (gruppo *A*);

Tabella *B* - Personale tecnico dell'agricoltura (gruppo *A*);

Tabella *C* - Personale tecnico (esperti) (gruppo *B*);
Tabella *D* - Segretari contabili (gruppo *B*);
Tabella *E* - Personale d'ordine (gruppo *C*);
Tabella *F* - Personale subalterno;
Tabella *G* - Personale tecnico superiore dei Regi istituti di sperimentazione agraria (gruppo *A*);
Tabella *H* - Personale tecnico (esperti) dei Regi istituti di sperimentazione agraria (gruppo *B*);
Tabella *I* - Personale tecnico subalterno dei Regi istituti di sperimentazione agraria;
Tabella *L* - Personale tecnico per i servizi di meteorologia e di ecologia agraria (gruppo *A*);
Tabella *M* - Personale subalterno per i servizi di meteorologia e di ecologia agraria;
Tabella *N* - Enotecnici, direttori e assistenti di vivai di viti americane (gruppo *A*);
Tabella *O* - Personale dei Regi stabilimenti ittiogenici (gruppo *A*); Personale subalterno;
Tabella *P* - Personale del Laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca (gruppo *A*); Personale subalterno.

Il personale del ruolo di cui alla tabella *A* è addetto ai servizi dell'Amministrazione centrale.

Il personale dei ruoli di cui alle tabelle *B*, *C*, *D*, *E*, *F* e *N* è addetto ai servizi centrali e periferici.

Il personale dei ruoli di cui alle tabelle *G*, *H*, *I*, *L*, *M*, *O* e *P* è addetto ai servizi periferici.

I ruoli transitori del personale forestale civile, sono conservati in conformità delle allegate tabelle *Q* e *R*, viste d'ordine Nostro dal Ministro per l'agricoltura e le foreste e dal Ministro per le finanze.

Art. 28.

L'assunzione al ruolo di gruppo *A* del personale di meteorologia ed ecologia agraria è effettuato mediante concorso pubblico per titoli e per esami fra coloro che, oltre ad essere in possesso dei requisiti generali stabiliti per l'ammissione ad impiego statale, siano provvisti di diploma di laurea in fisica, o in matematica o in scienze naturali o in scienze agrarie.

La promozione al grado 9° è conferita secondo le disposizioni normali vigenti in materia; per il conferimento dei posti di grado superiore si osservano le norme di cui al R. decreto 4 maggio 1924, n. 900.

Art. 29.

Nei gradi 10°, 11°, 12° del ruolo d'ordine di gruppo *C*, è riservato complessivamente un posto di assistente per la vigilanza dei servizi degli Uffici centrali dell'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste.

La nomina a tale posto è conferita, a scelta del Ministro per l'agricoltura e le foreste su proposta del Consiglio di amministrazione, tra il personale d'ordine dell'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste in possesso del diploma di scuola media inferiore, che abbia almeno sei anni di anzianità di servizio, valutata ai termini delle disposizioni vigenti.

L'assistente nominato può essere promosso per merito assoluto, su designazione del Consiglio di amministrazione, al grado 11°, dopo che abbia compiuto nel grado 12° almeno sei anni di effettivo servizio, e al grado 10°, dopo che abbia prestato almeno sei anni di effettivo servizio nel grado 11°.

Art. 30.

Per la sperimentazione agraria sono istituiti, nei modi stabiliti dal successivo art. 31, i Regi istituti di cui alla tabella n. 1, annessa al presente decreto e firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'agricoltura e le foreste e dal Ministro per le finanze.

Entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le Stazioni sperimentali agrarie, di cui alla tabella *A*, allegata al R. decreto-legge 25 novembre 1929-VIII, n. 2226, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 5 giugno 1930-VIII, n. 951, saranno assorbite, salvo quanto stabilito dal comma successivo, mediante fusione, negli istituti di cui al comma precedente.

Dall'assorbimento di cui al comma precedente sono esclusi quelli, fra i suddetti enti, che saranno stabiliti con Regio decreto, da emanare, ai sensi dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per le finanze, sentito il Comitato per la sperimentazione agraria.

Gli enti esclusi dall'assorbimento, a' sensi del precedente comma, saranno trasformati o in Aziende agrarie dimostrative o in organi dei servizi di difesa contro le malattie delle piante, ai sensi dell'art. 22 della legge 18 giugno 1931-IX, n. 987.

Art. 31.

All'istituzione di ciascuno dei Regi istituti di sperimentazione agraria, di cui al primo comma del precedente art. 30, sarà provveduto con decreto Reale, da emanare, ai sensi dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per le finanze, sentita la Sezione prima del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste. Con detto decreto saranno stabiliti gli scopi dell'attività dell'Istituto e sarà disposto l'assorbimento delle Stazioni sperimentali agrarie che in esso vengono fuse a norma del secondo comma dello stesso articolo.

Nello stesso decreto saranno determinate le sezioni nelle quali l'Istituto può essere ordinato, in relazione ai compiti assegnatigli ed eventualmente in relazione anche all'attività delle Stazioni sperimentali agrarie in esso assorbite, e la loro sede. Una delle Sezioni potrà avere le funzioni di laboratorio per le analisi da eseguire in applicazione delle leggi per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di prodotti agrari e di sostanze di uso agrario, nonchè per le analisi degli stessi prodotti e sostanze per conto del pubblico.

Le tariffe per le analisi per conto del pubblico sono stabilite con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto col Ministro per le finanze.

Art. 32.

Alla trasformazione di Stazioni sperimentali agrarie in Aziende agrarie dimostrative o in organi per i servizi di difesa contro le malattie delle piante, prevista nel quarto comma dell'art. 30, si provvede con decreti Reali, da emanare, ai sensi dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto col Ministro per le finanze. Con tali decreti saranno altresì stabiliti la figura giuridica, la denominazione, gli scopi, i mezzi e l'ordinamento dell'azienda o dell'ente, la consistenza numerica e il trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, e di quiescenza, nonchè le norme di assunzione e di stato giuridico del relativo personale, cessando di avere applicazione, nei riguardi dell'azienda o dell'ente e del relativo personale, le disposizioni contenute nelle vigenti leggi e decreti concernenti le Stazioni sperimentali agrarie.

Art. 33.

I Regi istituti di sperimentazione agraria sono enti pubblici, dotati di personalità giuridica, e sono sottoposti alla vigilanza e alla tutela dello Stato, esercitata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 34.

I Regi istituti di sperimentazione agraria provvedono ai propri fini e al proprio funzionamento:

a) con le rendite del proprio patrimonio;

b) col contributo annuo dello Stato, la cui misura, per ciascun istituto, è stabilita con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto col Ministro per le finanze;

c) coi proventi dei campi sperimentali, con quelli delle analisi per conto del pubblico e col ricavo della vendita di oggetti fuori uso;

d) coi fondi provenienti da lasciti, donazioni, sovvenzioni e contributi di enti pubblici o di privati.

Art. 35.

Per effetto del Regio decreto istitutivo di cui al primo comma dell'art. 31, ciascun Regio istituto di sperimentazione agraria, oltre a subentrare alle Stazioni sperimentali agrarie, in esso assorbite, nelle attività e passività esistenti alla data dell'assorbimento, nonchè nei diritti e negli obblighi derivanti da convenzioni in vigore alla stessa data, mantiene l'uso dei beni immobili di cui all'art. 8 del R. decreto-legge 25 novembre 1929-VIII, n. 2226, alle condizioni in detto articolo stabilite.

Art. 36.

Le Aziende agrarie dimostrative, provenienti dalla trasformazione di Stazioni sperimentali agrarie ai sensi dell'articolo 32, subentrano alle Stazioni stesse nelle attività e passività esistenti alla data della trasformazione, nonchè nei diritti e negli obblighi derivanti da convenzioni in vigore alla stessa data.

Art. 37.

All'amministrazione di ciascun Regio istituto di sperimentazione agraria sovraintende un Consiglio, costituito con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste e composto:

a) dal direttore, che lo presiede;

b) da tre rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tra i quali il Ministro nomina il vice presidente;

c) da tre membri designati dalla Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura;

I componenti di cui alle lettere *b*) e *c*) durano in carica un triennio e possono essere confermati. Ove taluno di essi, senza giustificati motivi, non intervenga a tre adunanze consecutive, decade dall'ufficio e viene sostituito.

Qualunque sia l'epoca in cui venga nominato il Consiglio di amministrazione, il triennio, per i componenti di cui alle lettere *b*) e *c*), decorre dal 1° gennaio dell'anno durante il quale è avvenuta la nomina.

I componenti nominati in sostituzione di altri, venuti a cessare per qualsiasi motivo durante il triennio, restano in carica fino alla scadenza del periodo per il quale erano stati nominati quelli che hanno sostituito.

Art. 38.

Il Consiglio di amministrazione, in particolare, delibera il bilancio preventivo, le eventuali variazioni occorrenti durante il corso della gestione, e il conto consuntivo.

Art. 39.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e può adottare, sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di urgenza, riferendone al Consiglio, per la ratifica, nella prima adunanza successiva.

Nei casi di vacanza del posto di direttore o di assenza o di impedimento del direttore stesso, la presidenza dell'Istituto è assunta dal vice presidente.

Art. 40.

Il Consiglio di amministrazione può essere sciolto con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, quando richiamato all'osservanza di obblighi derivanti da disposizioni di carattere legislativo o regolamentare, persista nel violarli, o quando l'insufficienza della sua azione o altre circostanze determinino irregolare funzionamento dell'ente od ostacolino l'attuazione dei suoi fini istituzionali.

In caso di scioglimento, la gestione straordinaria dello Istituto è affidata al direttore o ad un commissario straordinario, al quale può essere corrisposta, a carico dell'Istituto, una indennità la cui misura sarà determinata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per le finanze.

Art. 41.

Il riscontro sulla gestione di ciascun Regio istituto di sperimentazione agraria è effettuato da un collegio di revisori, composto di tre funzionari, dei quali due designati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste e uno dal Ministro per le finanze.

I componenti dei collegi sono nominati per la durata di un triennio con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste e possono essere confermati. Nei loro riguardi si applicano le disposizioni del terzo e del quarto comma dell'art. 37.

Ogni collegio esamina e riferisce sui progetti di bilancio preventivo e sul rendiconto consuntivo e compie tutte le verifiche ritenute necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto al cui riscontro è preposto.

Art. 42.

L'esercizio finanziario dei Regi istituti di sperimentazione agraria comincia col 1° gennaio e termina al 31 dicembre.

Il bilancio preventivo predisposto dal Consiglio di amministrazione viene trasmesso al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'approvazione, insieme con la relazione del Collegio dei revisori, due mesi prima dell'inizio dell'esercizio finanziario al quale si riferisce.

Entro il 15 febbraio il rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente è sottoposto al Collegio dei revisori, che entro il 15 marzo presenta la relazione. Il rendiconto consuntivo e la relazione del Collegio dei revisori sono sottoposti entro il mese di marzo al Consiglio di amministrazione, che li invia, con le sue deliberazioni, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro il mese di aprile.

Il conto consuntivo è approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Resta fermo il disposto dell'art. 31 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R. decreto 12 luglio 1934-XII, n. 1214.

Art. 43.

Ai Regi istituti di sperimentazione agraria sono addetti a prestare servizio:

a) personale tecnico superiore, personale tecnico e personale tecnico subalterno, appartenenti rispettivamente ai ruoli di cui alle annesse tabelle *G, H* e *I;*

b) segretari contabili, personale d'ordine e personale subalterno, appartenenti rispettivamente ai ruoli di cui alle annesse tabelle *D, E* e *F*.

Salvo quanto sia diversamente stabilito dai successivi articoli, sono applicabili al personale tecnico superiore, di cui alla tabella *G*, le disposizioni di stato giuridico ed economico e di trattamento di quiescenza degli impiegati civili dello Stato.

Art. 44.

La nomina a direttore di Regio istituto di sperimentazione agraria ha luogo a seguito di pubblico concorso per titoli a norma del successivo art. 45.

Si può prescindere dalla procedura del concorso:

a) quando si tratti di persona che ricopra l'ufficio di professore ordinario di Regia università e sulla cui nomina a direttore di Regio istituto di sperimentazione agraria abbia espresso parere favorevole la Sezione prima del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

b) quando si tratti di persona giunta a meritata fama di singolare perizia nella materia o nelle materie nelle quali rientra l'attività di sperimentazione agraria demandata all'istituto, e sulla cui nomina abbia espresso parere favorevole, ad unanimità di voti, la Sezione prima del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste.

I direttori nominati a termini della lettera *a*) del precedente comma mantengono il grado gerarchico che ricoprivano quali professori universitari, con la relativa anzianità. A quelli nominati a termini della lettera *b*) è attribuito, all'atto stesso della nomina, il grado di direttore ordinario di terza classe.

Sul modo di provvedere al posto vacante di direttore decide il Ministro, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'istituto e sentita la Sezione prima del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste.

Durante la vacanza del posto di direttore, la direzione dell'istituto è affidata, per incarico, a uno dei reggenti delle Sezioni o ad uno degli aiuti addetti all'istituto stesso. All'incaricato della direzione sarà corrisposto, a carico del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, un assegno pari alla differenza fra il trattamento goduto e quello iniziale inerente al grado immediatamente superiore nell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato.

Art. 45.

Per l'ammissione al concorso di nomina a direttore straordinario di Regio istituto di sperimentazione agraria si osservano le disposizioni vigenti per l'espletamento dei concorsi per l'assunzione ad impieghi statali, prescindendo dal limite massimo di età.

Il concorso è bandito con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Le domande di ammissione al concorso, corredate dei documenti, debbono essere presentate entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione del bando.

Il concorso per il posto di direttore straordinario di Regio istituto di sperimentazione agraria è giudicato da una Commissione nominata dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, su designazione della Sezione I del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, e composta di cinque membri effettivi e due supplenti, scelti fra i direttori ordinari di Regi istituti di sperimentazione agraria e i professori ordinari di università delle materie formanti oggetto dell'attività dell'istituto.

Non possono far parte della Commissione i membri della Sezione I del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, nè chi sia parente o affine di alcuno dei concorrenti sino al quarto grado incluso.

Le deliberazioni della Commissione sono assunte a maggioranza assoluta di voti e non sono valide se non siano presenti almeno quattro dei componenti della Commissione. In caso di parità, il voto del presidente ha la prevalenza.

Il commissario che non prenda parte ad una riunione non può partecipare alla successiva, rimanendo tuttavia valide le deliberazioni in precedenza adottate.

Il concorrente primo graduato e, in caso di rinunzie successive, il secondo o il terzo, è nominato al posto messo a concorso.

Il risultato del concorso è valido solamente per il posto per il quale il concorso fu bandito.

Art. 46.

I direttori straordinari dei Regi istituti di sperimentazione agraria sono nominati per la durata di tre anni solari durante i quali in caso di insufficiente attitudine possono essere dispensati dal servizio, su conforme parere della Sezione I del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste.

Al termine del terzo anno solare di effettivo ed ininterrotto servizio possono essere promossi ordinari in base a giudizio sulla loro operosità scientifica, reso da una Commissione nominata dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, su designazione della Sezione I del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, e composta di cinque membri effettivi e due supplenti, scelti fra i direttori ordinari di Regi istituti di sperimentazione agraria e i professori ordinari di Università.

Ove tale giudizio sia sfavorevole, i direttori straordinari, su parere conforme della Sezione I del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, possono essere mantenuti in servizio per un altro biennio, al termine del quale saranno sottoposti al giudizio di una nuova Commissione, costituita di persone diverse da quelle che pronunciarono il precedente giudizio.

Nei riguardi delle Commissioni suddette si applicano le disposizioni dell'articolo precedente.

Coloro che, al termine del triennio ed eventualmente del quinquennio, non conseguano la promozione ad ordinario, sono dispensati dal servizio a datare dal mese successivo a quello in cui il giudizio sfavorevole nei loro riguardi è divenuto definitivo.

La promozione a direttore ordinario ha effetto dal giorno successivo a quello del compimento del triennio ed eventualmente del quinquennio di servizio come direttore straordinario.

I direttori ordinari conseguono la promozione al grado quinto al compimento dell'ottavo anno di anzianità nel grado sesto e la promozione al grado quarto al compimento del settimo anno di anzianità nel grado quinto.

Art. 47.

Gli atti delle Commissioni, di cui ai precedenti articoli 45 e 46 sono soggetti alla approvazione del Ministro per l'agricoltura e le foreste, previo parere sulla regolarità di essi, della Sezione I del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 48.

L'ufficio di direttore di Regio istituto di sperimentazione agraria non può cumularsi con qualsiasi ufficio di ruolo alle dipendenze dello Stato, delle provincie, dei comuni e di altri enti ed è incompatibile con qualunque impiego privato, con l'esercizio di qualsiasi commercio o industria. Il Ministro, sentita la Sezione I del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, potrà stabilire quali altre occupazioni e attività siano inconciliabili con i doveri di ufficio.

Nei riguardi dei direttori di Regi istituti di sperimentazione agraria non si applicano le disposizioni dei capi III, IV, V e VI del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e le attribuzioni della Commissione di disciplina e del Consiglio di amministrazione sono demandate alla Sezione I del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 49.

I direttori dei Regi istituti di sperimentazione agraria, prima di assumere l'ufficio, debbono, sotto pena di decadenza, prestare giuramento dinanzi al Ministro per l'agricoltura e le foreste.

La formula del giuramento è la seguente:

« *Giuro di essere fedele al Re Imperatore, ai Suoi Reali Successori, ed al Regime fascista, di osservare lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato, di esercitare l'ufficio di direttore di Regio istituto di sperimentazione agraria e di adempiere a tutti i doveri dell'ufficio medesimo col proposito di giovare al progresso dell'agricoltura nazionale. Giuro che non appartengo nè apparterrò ad associazioni o partiti la cui attività non si concili con i doveri del mio ufficio* ».

I direttori hanno l'obbligo di risiedere stabilmente nella città ove ha sede l'Istituto. Quando gli interessi del servizio lo richiedano e i locali nei quali ha sede l'Istituto presentino sufficiente disponibilità, può, con deliberazione del Consiglio di amministrazione approvata dal Ministero per l'agricoltura e le foreste, concedersi al direttore di prendere alloggio nei locali stessi. In tal caso il direttore è tenuto a corrispondere all'Istituto un canone, la cui misura è stabilita dal Consiglio di amministrazione, previo parere dell'ufficio tecnico di finanza.

Art. 50.

Il trasferimento del direttore da uno ad altro dei Regi Istituti di sperimentazione agraria può essere disposto dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, previo consenso dell'interessato e sentito il parere della Sezione I del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 51.

I direttori dei Regi istituti di sperimentazione agraria sono collocati a riposo al compimento del settantesimo anno di età.

Essi possono inoltre essere dispensati dal servizio previo motivato parere della Sezione I del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, nei casi e con le modalità previsti dalle disposizioni vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 52.

La nomina a sperimentatore di seconda classe nei Regi istituti di sperimentazione agraria ha luogo in seguito a concorso per titoli e per esami, al quale possono partecipare coloro che, oltre ad essere in possesso di una delle lauree indicate nel bando di concorso, si trovino, alla data del bando stesso:

a) ad aver prestato effettivo servizio per almeno un anno nel ruolo tecnico di gruppo *A* del Ministero dell'agricoltura e delle foreste o per almeno due anni in qualità di aiuto o di assistente ordinario nelle Regie università;

b) oppure ad aver prestato effettivo servizio per almeno tre anni in qualità di aiuto volontario o di assistente straordinario o volontario nelle Regie università o di esperto nei Regi istituti di sperimentazione agraria o ad aver frequentato almeno un triennio di tirocinio, in qualità di borsisti, nei Regi istituti di sperimentazione agraria o nelle Stazioni sperimentali agrarie o presso i Regi osservatori per le malattie delle piante.

Gli sperimentatori di seconda classe provenienti dai candidati di cui alla lettera *b*) sono assunti in servizio per un periodo di esperimento della durata di un anno e conseguono la nomina a stabile in seguito al risultato favorevole dell'esperimento, accertato da apposita ispezione e previo parere della Sezione I del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste. Quelli fra essi che non conseguono la nomina a stabile sono dispensati dal servizio, senza diritto ad alcun indennizzo.

Il servizio prestato in esperimento è valutato agli effetti degli aumenti periodici di stipendio.

Gli sperimentatori conseguono la promozione alla prima classe al compimento del quarto anno di anzianità nella seconda classe, ivi compresi l'eventuale periodo di esperimento e il servizio eventualmente prestato nel ruolo tecnico di gruppo *A* del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 53.

La promozione ad aiuto-direttore di seconda classe nei Regi istituti di sperimentazione agraria ha luogo a seguito di concorso per titoli e per esami, al quale possono partecipare gli sperimentatori che, alla data del bando di concorso, contino almeno sei anni di effettivo servizio in qualità di sperimentatori. Per il detto concorso si osservano le norme sugli esami di concorso per merito distinto, contenute nel R. decreto 20 novembre 1930-IX, n. 1482.

Gli aiuti direttori di seconda classe conseguono la promozione alla prima classe dopo otto anni di effettivo servizio nel grado 8°.

Art. 54.

Per l'ammissione al concorso a posti di grado iniziale del ruolo degli esperti è richiesto il titolo di perito agrario.

Art. 55.

Il direttore di ciascun Regio istituto di sperimentazione agraria formulerà il piano annuale di ricerche, previ accordi con i direttori degli altri istituti la cui attività interferisca con le indagini oggetto del programma.

I programmi dovranno essere rimessi, non oltre la fine del mese di agosto dell'anno precedente a quello al quale si riferiscono, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'approvazione da darsi in seguito a parere della Sezione I del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 56.

Il personale occorrente per le aziende dipendenti dai Regi istituti di sperimentazione agraria e per bisogni temporanei è assunto con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'istituto e, ove trattisi di salariati, con deliberazione del presidente.

Il trattamento economico del personale di cui al precedente comma, qualora trattisi di salariati, non potrà superare quello vigente sulla piazza per categorie similari e, per il restante personale, sarà stabilito previo assenso del Ministero delle finanze, in quanto ecceda la misura prevista dal Regio decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1108, e successive modificazioni. La relativa spesa complessiva non può eccedere l'apposito stanziamento di bilancio dell'istituto cui l'azienda appartiene.

Art. 57.

La direzione di Regi istituti di sperimentazione agraria specializzati o di sezioni di istituti a carattere generale può essere affidata, per incarico, ai sensi dell'art. 57 del Regio decreto-legge 8 maggio 1924-II, n. 843, a professori di Regie università, insegnanti titolari della materia attinente alla specializzazione dell'istituto o della sezione.

Ai suddetti incaricati sarà corrisposto, a carico del bilancio dell'istituto, un assegno la cui misura, in ragione di anno, è stabilita con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto col Ministro per le finanze, in guisa da non eccedere complessivamente quanto potrebbe spettare all'interessato in applicazione delle vigenti disposizioni in materia di riduzioni per cumuli di due stipendi.

Agli effetti del comma precedente, viene considerato quale stipendio inerente alla direzione di cui al primo comma quello minimo del grado 7°. Peraltro, agli attuali incaricati della direzione di Stazioni sperimentali agrarie, ai quali sia mantenuto l'incarico nei Regi istituti di sperimentazione agraria che assorbiranno le Stazioni cui essi sono preposti, sarà conservato l'assegno di cui sono attualmente provvisti.

Disposizioni transitorie.

Art. 58.

Per il periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i periodi di anzianità di grado normalmente richiesti per l'avanzamento ai gradi superiori all'8° dei ruoli di gruppo *A*, di cui alle annesse tabelle *A* e *B*, sono ridotti ad un anno e mezzo.

Peraltro nessun funzionario può fruire di tale riduzione per conseguire più di una promozione nel periodo anzidetto, nè di essa possono fruire i funzionari che abbiano conseguito il posto in applicazione delle disposizioni di cui al Regio decreto 19 gennaio 1940-XVIII, n. 103 o al Regio decreto 2 gennaio 1941-XIX, n. 4, o di entrambi.

Art. 59.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro per l'agricoltura e le foreste può consentire il passaggio nel ruolo amministrativo di gruppo *A* e tecnico di gruppo *B* di funzionari di altre Amministrazioni dello Stato appartenenti, rispettivamente, a pari gruppo attualmente destinati in posizione di fuori ruolo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, o che prestino di fatto servizio d'istituto presso lo stesso Ministero dell'agricoltura, purchè gli interessati ne facciano domanda entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e abbiano il consenso dell'Amministrazione di appartenenza.

Il passaggio ha luogo con il grado rivestito e relativa anzianità, ed il collocamento nel ruolo, nei confronti del personale esistente, avverrà tenendo conto dell'anzianità sopradetta.

Art. 60.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro per l'agricoltura e per le foreste può nominare a posti di grado 7° nel ruolo amministrativo, i funzionari statali che rivestano almeno il grado 8° di gruppo *A*, ed abbiano conseguito la idoneità nel concorso per titoli a due posti d'ispettore capo, esperito a norma del R. decreto 27 giugno 1937-XV, n. 1354. Il collocamento nel ruolo avverrà negli ultimi posti del grado.

Qualora i funzionari da nominare rivestano il grado 7°, essi sono collocati in ruolo con la rispettiva anzianità di grado, ed il collocamento nel ruolo, nei confronti del personale esistente, avverrà tenendo conto dell'anzianità sopradetta.

Art. 61.

Nella prima attuazione del presente decreto, e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, possono essere conferiti mediante concorso per titoli da indire fra i funzionari dei ruoli di gruppo *A* delle altre Amministrazioni dello Stato, e fra gli ufficiali delle Forze armate dello Stato in attività di servizio, tre posti di grado 6° e tre di grado 7° del ruolo amministrativo di gruppo *A*.

Il predetto personale deve possedere il titolo di studio richiesto per l'ammissione nell'indicato ruolo ed essere provvisto da almeno tre anni del grado immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso.

Tale periodo è ridotto ad un terzo per coloro che prestino servizio ininterrotto presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste da almeno 10 anni.

Al concorso di cui al primo comma possono partecipare anche gl'impiegati di Enti pubblici che svolgano attività economica nel campo dell'agricoltura, i quali, oltre al possesso del titolo di studio e degli altri requisiti necessari, eccetto quello dell'età, per l'ammissione al suindicato ruolo, rivestano od abbiano rivestito posizione stabile d'impiego con una anzianità complessiva di effettivo servizio stabile presso gli Enti suindicati non inferiore ad anni 10 per i posti di grado 6° e ad anni 6 per quelli di grado 7°, ed abbiano avuto od abbiano un trattamento economico non inferiore a quello del grado da conseguire.

Entro il termine di cui al primo comma del presente articolo è data facoltà al Ministro per l'agricoltura e le foreste di conferire mediante pubblico concorso per titoli ed esami non oltre tre posti di grado 8° nel predetto ruolo amministrativo.

Possono partecipare a tale concorso gl'impiegati di enti pubblici che operino nel campo dell'agricoltura, i quali, oltre a possedere i requisiti necessari per l'ammissione ai pubblici impieghi, ivi compreso quello dell'età, abbiano conseguito da non meno di 8 anni il titolo di studio richiesto per l'ammissione al ruolo in parola ed abbiano svolto durante tale periodo notevole opera nel campo delle attività proprie del Ministero.

Entro il termine di cui al primo comma del presente articolo il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha facoltà di conferire:

a) un posto di grado 7° del ruolo tecnico dell'agricoltura di gruppo *A*, mediante concorso per titoli e per esami al quale possono partecipare coloro che siano in possesso della laurea in scienze agrarie da almeno 10 anni ed abbiano espletato durante tale periodo apprezzabile opera nel campo delle attività proprie del Ministero.

Costituisce, inoltre, titolo indispensabile per l'ammissione al concorso in parola, il possesso anche della laurea in scienze forestali;

b) un posto di grado 7° del ruolo tecnico del personale per i servizi di meteorologia e di ecologia agraria di gruppo *A,* mediante concorso per titoli e per esami al quale possono partecipare coloro che siano in possesso della laurea in scienze agrarie da almeno dieci anni ed abbiano espletato durante tale periodo apprezzabile attività nel campo della ecologia agraria, documentata dal conseguimento della libera docenza in tale disciplina.

Art. 62.

Il personale di gruppo *A* e quello subalterno attualmente appartenenti al ruolo del personale addetto ai servizi di meteorologia e geofisica, di cui alla tabella *H* annessa al R. decreto 22 febbraio 1937-XV, n. 327, sono, rispettivamente, collocati nei ruoli organici, di cui alle annesse tabelle *L* e *M,* nel grado attualmente rivestito e con la rispettiva anzianità.

I geofisici, i geofisici principali e i geofisici capi assumono, rispettivamente, le qualifiche di ecologi, ecologi principali ed ecologi capi.

Art. 63.

Per l'ammissione al primo concorso per esami di merito distinto che, dopo l'entrata in vigore del presente decreto, sarà bandito per la promozione al grado 8° delle carriere di gruppo *A* ed al grado 9° delle carriere di gruppo *B,* l'anzianità normalmente richiesta è ridotta di due anni.

I vincitori di tale concorso conseguiranno la promozione solo al compimento della prescritta anzianità normale: coloro, invece, che non vincano detto concorso ma vi riportino i punti necessari per superare gli esami di idoneità, saranno collocati, secondo le norme dell'art. 42, ultimo comma, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, nella graduatoria degli idonei del primo esame di idoneità bandito dopo che essi abbiano raggiunta l'anzianità per parteciparvi.

Qualora, in applicazione del precedente comma, le promozioni dei vincitori del concorso non abbiano luogo nell'ordine della graduatoria di esame, le promozioni stesse saranno conferite con riserva di anzianità rispetto agli altri vincitori che non abbiano ancora compiuto il periodo necessario.

I funzionari che vengano promossi al grado 8° con riserva di anzianità ai sensi del presente articolo, non potranno essere scrutinati per la promozione al grado 7° fino a quando non siano scrutinabili, per compiuto periodo di permanenza nel grado 8°, anche i funzionari che, quantunque promossi successivamente a quest'ultimo grado in base ai precedenti commi, li precederanno in ruolo.

Art. 64.

Il personale del soppresso ruolo dei delegati tecnici, addetto ai Consorzi antifillosserici, considerato transitoriamente, a tutti gli effetti, di gruppo *A,* a norma dell'art. 193 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è collocato, purchè in possesso della laurea in scienze agrarie, e subordinatamente al parere favorevole espresso per ciascuno dal Consiglio di amministrazione, nel ruolo tecnico dell'agricoltura di gruppo *A,* con il proprio grado e la relativa anzianità, ed il collocamento nel ruolo, nei confronti del personale esistente, avverrà tenendo conto dell'anzianità sopradetta.

Art. 65.

Nella prima attuazione del presente decreto è data facoltà al Ministro per l'agricoltura e le foreste di nominare ai posti di grado iniziale dei ruoli di gruppo *A* e *B* i candidati che abbiano conseguito la idoneità nei concorsi espletati in attuazione degli organici di cui al R. decreto 22 febbraio 1937-XV, n. 327, e che, alla data di pubblicazione del presente decreto, si trovino in servizio non di ruolo alle dipendenze di Amministrazioni statali.

Per i ruoli di gruppo *A,* la nomina ha luogo fino a non oltre un quinto dei posti messi a concorso e per i ruoli di gruppo *B* limitatamente a tre unità.

Art. 66.

Nella prima attuazione del presente decreto la nomina al posto di assistente per la vigilanza dei servizi degli uffici centrali dell'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste, è conferita a scelta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, tra il personale che abbia compiuto almeno 14 anni di servizio di ruolo e che, a giudizio unanime del Consiglio di amministrazione, possegga tutte le qualità necessarie per l'espletamento delle funzioni inerenti al posto.

Al prescelto potrà essere attribuito direttamente il grado 11° od il grado 10° ove abbia già prestato servizio di ruolo per non meno di 20 anni, oppure per almeno 26.

Art. 67.

Il personale attualmente appartenente al ruolo del personale delle Regie stazioni sperimentali agrarie è collocato nei ruoli organici di cui alle tabelle *G* e *I,* annesse al presente decreto, nel grado attualmente rivestito e con conservazione dell'attuale anzianità di grado e complessiva.

I direttori ordinari e straordinari assumono la qualifica, rispettivamente, di direttore ordinario e di direttore straordinario di Regio istituto di sperimentazione agraria.

I vice direttori di prima classe assumono la qualifica di aiuto direttore di prima classe.

I vice direttori di seconda classe assumono la qualifica di aiuto direttore di seconda classe.

I vice direttori di terza classe conservano transitoriamente, *ad personam,* l'attuale qualifica.

Gli attuali sperimentatori assumono la qualifica di sperimentatori di seconda classe.

Gli attuali tecnici e bidelli assumono le qualifiche, rispettivamente, di preparatori e di bidelli.

Art. 68.

Gli attuali vice direttori di terza classe nelle Regie stazioni sperimentali agrarie sono collocati nel ruolo di cui alla tabella *G* e rimangono nel grado 9° in corrispondenza di altrettanti posti di aiuto direttore disponibili nei gradi 7° e 8° del medesimo ruolo e fino al compimento del sesto anno di anzianità di grado, ivi compreso il servizio prestato nella qualità di vice direttori straordinari.

Al compimento del suddetto periodo di anzianità, i funzionari di cui al precedente comma conseguono la promozione al grado 8°. Essi peraltro sono ammessi a partecipare ai concorsi per la promozione al grado 8°, indipendentemente dalla loro anzianità di servizio.

Nei riguardi degli attuali vice direttori di terza classe che, alla data dell'inquadramento, abbiano anzianità di grado, ivi compreso il servizio prestato nella qualità di vice direttori straordinari, superiore a sei anni, il periodo eccedente è utile agli effetti della determinazione dello stipendio nel grado 8° e del compimento dell'anzianità di servizio nel grado 8° richiesta per la promozione al grado 7°, a norma del secondo comma dell'art. 53.

Gli attuali vice direttori di seconda classe conseguono la promozione al grado 7° al compimento del quarto anno di anzianità nel grado 8°.

Art. 69.

Gli attuali sperimentatori nelle Regie stazioni sperimentali agrarie conseguono la promozione al grado 9° nel ruolo di cui alla tabella *G*, al compimento del quarto anno di effettivo servizio nel grado 10°, ivi compreso quello prestato in qualità di sperimentatore, sia ordinario che straordinario, nelle Regie stazioni sperimentali agrarie. Tale servizio è computato altresì agli effetti del compimento dell'anzianità di servizio richiesta, ai sensi del primo comma dell'art. 53, per l'ammissione al concorso per la promozione ad aiuto direttore di seconda classe.

Nei riguardi di quelli, fra i suddetti sperimentatori, che, alla data dell'inquadramento, abbiano anzianità di grado, ivi compreso il servizio prestato in qualità di sperimentatore straordinario, superiore a quattro anni, il periodo eccedente è utile agli effetti della determinazione dello stipendio nel grado 9°.

Art. 70.

Il personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, trovisi in servizio, con rapporto stabile d'impiego, presso le Stazioni sperimentali agrarie consorziali che saranno assorbite dai Regi istituti di sperimentazione agraria, il quale non abbia raggiunto i limiti di età previsti per il collocamento a riposo dai regolamenti dell'Ente cui attualmente appartiene, o quelli fissati dalle disposizioni vigenti in materia per i dipendenti civili dello Stato, e sia riconosciuto idoneo tecnicamente e politicamente alle funzioni annesse ai posti da conferire, può essere inquadrato, con l'osservanza delle norme di cui ai successivi articoli, nei ruoli organici fissati dalle annesse tabelle *D, E, F, G, H* e *I*.

L'accertamento della posizione d'impiego e dei requisiti di cui al precedente comma e di quelli di cui all'art. 71, nonchè delle qualifiche e delle funzioni di cui al successivo art. 73, è demandato al giudizio della Sezione I del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, nei riguardi dei direttori, e di apposito Comitato, costituito con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, e composto dal Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, che lo presiede, dal direttore generale della produzione agricola e dal capo del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nonchè da un direttore di Regio istituto di sperimentazione agraria, nei riguardi del rimanente personale. Eserciterà le funzioni di segretario un funzionario del ruolo amministrativo di grado non superiore al 9°.

Art. 71.

L'inquadramento del personale di cui al precedente art. 70 è subordinato al possesso dei requisiti generali — escluso quello dell'età — richiesti per l'ammissione ad impieghi statali, nonchè alla condizione:

a) se trattasi dei direttori, che questi siano stati regolarmente nominati a posti il cui conferimento è attualmente disciplinato a norma dell'articolo 16 del R. decreto-legge 25 novembre 1929-VIII, n. 2226, convertito nella legge 5 giugno 1930-VIII, n. 951;

b) se trattasi del rimanente personale, salvo quanto previsto nella successiva lettera *c*), che il medesimo ricopra regolarmente posti per accedere ai quali sia attualmente richiesto, a norma dell'art. 39 dello stesso decreto n. 2226, il possesso del titolo di studio relativo al gruppo in cui viene effettuato l'inquadramento;

c) se trattasi di personale che, per il posto che ricopre, sia da inquadrare in gruppo *C* e non possegga il relativo titolo di studio, che il personale stesso eserciti lodevolmente, da almeno un triennio, funzioni proprie di tale gruppo.

Art. 72.

L'inquadramento del personale di cui alla lettera *a*) del precedente art. 71 è effettuato mediante collocamento nel grado 7° di direttore straordinario o nel grado 6° di direttore ordinario di terza classe del ruolo del gruppo *A*, stabilito dall'annessa tabella *G*, a seconda che trattisi di direttori straordinari o di direttori ordinari. I direttori ordinari che, all'atto dell'inquadramento, abbiano già una anzianità di servizio, in qualità di direttore ordinario, superiore ad anni otto e ad anni quindici, conseguono rispettivamente i gradi 5° e 4°.

L'inquadramento del personale previsto dalle lettere *b*) e *c*) del precedente art. 71 è effettuato mediante collocamento nel ruolo cui sono inerenti funzioni corrispondenti — giusta la tabella n. 2 di equiparazione, annessa al presente decreto e firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'agricoltura e le foreste e dal Ministro per le finanze — a quelle proprie dei posti indicati nelle citate lettere *b*) e *c*) e con assegnazione al grado cui è annessa qualifica corrispondente, secondo la stessa tabella n. 2, a quella rivestita dal personale medesimo.

Coloro ai quali, giusta la tabella di equiparazione, è attribuibile la qualifica di aiuto direttore sono provvisoriamente collocati nel grado 9° del ruolo di cui alla tabella *G*; coloro ai quali siano attribuibili le qualifiche di sperimentatore, di esperto o di vice-segretario contabile e di alunno d'ordine sono provvisoriamente collocati, rispettivamente nei gradi 10°, 9° e 13° dei ruoli di cui alle tabelle *G, H, D, E*.

Coloro che assumono la qualifica di agente tecnico sono collocati nel grado di agente tecnico del ruolo di cui alla tabella *F* e coloro che assumono la qualifica di preparatore e di bidello sono collocati rispettivamente nei gradi di preparatore e di bidello del ruolo di cui alla tabella *I*.

L'inquadramento previsto dal presente articolo va effettuato nei limiti dei posti che, dopo l'attuazione dei precedenti articoli 67 e 68, risultino disponibili in ciascun ruolo, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 108 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Art. 73.

Il collocamento nei singoli gradi di ciascun ruolo del personale inquadrato ai sensi dei precedenti articoli 67 e 72 è effettuato secondo l'ordine risultante dalla rispettiva anzianità di grado, considerandosi tale, nei riguardi del personale proveniente dalle Stazioni sperimentali agrarie consorziali, il periodo di effettivo servizio prestato dalla decorrenza del conferimento della qualifica e delle funzioni in base alle quali viene effettuato l'inquadramento.

Art. 74.

Il personale proveniente dalle Stazioni sperimentali agrarie consorziali ed inquadrato, ai sensi del precedente articolo 72, nel grado 9° del ruolo statale con la qualifica di aiuto direttore, consegue la promozione ai gradi 8° e 7° se sia in possesso di una anzianità di servizio, con la qualifica e con le funzioni in base alle quali viene effettuato l'inquadramento, rispettivamente di almeno sei e quattordici anni. Il personale avente anzianità inferiore a sei anni rimane nel grado 9° per il tempo necessario a completare il suddetto periodo di anzianità.

Il personale proveniente dalle Stazioni sperimentali agrarie consorziali ed inquadrato nei ruoli statali con la qualifica di sperimentatore consegue la promozione al grado 9° se sia in possesso di una anzianità di servizio, con la qualifica e con le funzioni in base alle quali viene effettuato l'inquadramento, di almeno quattro anni.

Art. 75.

Nella prima applicazione del presente decreto, alla copertura dei posti disponibili, alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, nei gradi superiori a quello iniziale dei ruoli di cui alle tabelle *D, E, F* e *H*, si provvede mediante promozioni sulla base di una graduatoria di merito, da stabilirsi dal Consiglio di amministrazione e con l'osservanza:

a) per il personale proveniente dalle Stazioni sperimentali agrarie consorziali, delle disposizioni di cui al presente articolo;

b) per il personale statale, che deve essere provvisto dell'anzianità necessaria all'avanzamento, delle disposizioni che subordinano agli esami la promozione al grado 9° di gruppo *B* ed al grado 11° di gruppo *C*.

Il personale proveniente dalle Stazioni sperimentali agrarie consorziali ed inquadrato nei ruoli statali con le qualifiche di esperto e di vice-segretario contabile può essere promosso ai gradi 10°, 9° e 8° se sia in possesso di una anzianità di servizio, con la qualifica e con le funzioni in base alle quali viene effettuato l'inquadramento, rispettivamente di almeno cinque, dodici e diciotto anni e superi, per il conferimento di posti dei gradi 9° o 8°, apposito concorso per titoli.

Il personale proveniente dalle Stazioni sperimentali agrarie consorziali ed inquadrato nei ruoli statali con la qualifica di alunno d'ordine può essere promosso ai gradi 12°, 11°, 10° e 9° se sia in possesso di una anzianità di servizio, con la qualifica e le funzioni in base alle quali viene effettuato l'inquadramento, rispettivamente di almeno due, dodici, diciotto e venticinque anni.

Il personale proveniente dalle Stazioni sperimentali agrarie consorziali ed inquadrato nei ruoli statali con la qualifica di agente tecnico può essere promosso al grado di agente tecnico capo se sia in possesso di una anzianità di servizio, con la qualifica e con le funzioni in base alle quali viene effettuato l'inquadramento, di almeno dieci anni.

Le promozioni previste dal presente articolo non possono essere conferite che limitatamente al grado immediatamente superiore a quello cui è annesso trattamento economico, per stipendio e supplemento di servizio attivo ed eventuale aggiunta di famiglia, non eccedente il trattamento economico attribuito, ai medesimi titoli e per eventuale assegno *ad personam*, all'atto dell'inquadramento.

Art. 76.

Per il personale delle Stazioni sperimentali agrarie consorziali, inquadrato, in applicazione del precedente art. 72, nei gradi iniziali di ciascun ruolo, l'anzianità di servizio prestato con la qualifica e con le funzioni in base alle quali viene effettuato l'inquadramento è utile agli effetti della determinazione dello stipendio nei gradi stessi e della promozione ai rispettivi gradi immediatamente superiori.

Per il personale che, a norma dei precedenti articoli 72 e 75, consegue grado superiore a quello iniziale di inquadramento, l'anzianità di cui al precedente comma, per la parte eccedente i periodi minimi stabiliti dagli articoli medesimi per il conseguimento del cennato grado superiore, è utile agli effetti della determinazione dello stipendio nel grado conseguito e del computo della anzianità in tale grado, necessaria per la eventuale promozione al grado immediatamente superiore.

L'anzianità di servizio prestato dal personale con la qualifica e con le funzioni in base alle quali viene effettuato l'inquadramento è utile per la valutazione, secondo le disposizioni ordinarie in materia, dell'anzianità di servizio necessaria per l'ammissione agli esami e ai concorsi per la promozione ai gradi 8° di gruppo *A*, 9° di gruppo *B* e 11° di gruppo *C* da espletare dopo l'applicazione di quanto previsto dal precedente art. 75.

Art. 77.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste può consentire l'inquadramento nei posti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultino disponibili nel ruolo stabilito dall'annessa tabella *G*, dopo effettuato l'inquadramento di cui ai precedenti articoli, del personale attualmente appartenente alle Stazioni sperimentali agrarie consorziali escluse dall'assorbimento nei Regi istituti di sperimentazione agraria, che ne faccia domanda entro dieci giorni dalla pubblicazione del Regio decreto di cui al penultimo comma dell'art. 30 del presente decreto.

L'inquadramento del personale di cui al precedente comma ha luogo secondo le norme contenute nei precedenti articoli.

Il personale delle Stazioni anzidette che non consegua il passaggio nei ruoli statali può mantenere il rapporto di impiego con l'azienda od organo che succede alla Stazione, a norma dell'ultimo comma dell'art. 30 e dell'art. 32 del presente decreto.

Art. 78.

Nel Regio istituto di sperimentazione agraria nel quale venga assorbito l'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura in Roma sarà mantenuto, a titolo transitorio, un posto di segretario tecnico-amministrativo.

Tutti gli oneri comunque inerenti a tale posto sono a carico del predetto Regio istituto.

Il funzionario che attualmente ricopre il suddetto posto conserva il trattamento giuridico ed economico a qualsiasi titolo spettantegli, il trattamento di quiescenza e ogni altro diritto derivantegli a norma degli ordinamenti dell'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura e delle deliberazioni adottate dai competenti organi amministrativi di esso anteriormente alla pubblicazione del presente decreto.

Art. 79.

Il personale proveniente dalle Stazioni sperimentali agrarie consorziali che, all'atto dell'inquadramento nei ruoli statali, consegua un trattamento economico complessivo a titolo di stipendio, supplemento di servizio attivo, indennità di caro viveri o aggiunta di famiglia inferiore a quello complessivamente fruito alla data dell'entrata in vigore del presente decreto per competenze aventi la stessa natura, ancorchè diversamente denominate, previste da regolare deliberazione del competente organo dell'Ente, adottata prima del 1° gennaio 1941-XIX, conserverà la differenza quale assegno personale, da assorbire negli eventuali successivi aumenti delle suindicate competenze.

Art. 80.

Con Regi decreti, da emanare ai sensi dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto col Ministro per le finanze, saranno dettate disposizioni per il coordinamento dell'attività dei Regi istituti di sperimentazione agraria, anche nei rapporti con quella degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e degli enti economici operanti nel campo dell'agricoltura.

Art. 81.

La Fondazione per la sperimentazione agraria, oltre agli scopi assegnatile dal vigente ordinamento, ha quello di provvedere:

a) alla formazione, mediante la concessione di borse di studio, di personale idoneo alla funzione di sperimentatore;

b) alla pubblicazione di una rivista della sperimentazione agraria italiana.

Le norme per lo svolgimento della predetta attività saranno stabilite con opportune modifiche allo statuto della Fondazione.

Art. 82.

Nei riguardi del Regio istituto di sperimentazione forestale in Firenze si applicheranno le disposizioni contenute, per la Regia stazione sperimentale di selvicoltura di Firenze, nel R. decreto-legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2359.

Art. 83.

Nella prima attuazione del presente decreto i posti che risultino disponibili nel grado iniziale di ciascuno dei ruoli dei gruppi *A*, *B* e *C*, di cui alle tabelle annesse al presente decreto, dopo effettuati gli inquadramenti e collocamenti previsti negli articoli precedenti, potranno essere conferiti mediante concorsi per titoli e per esami fra il personale non di ruolo, rispettivamente di I, II e III categoria, che alla data del bando di concorso presti, da almeno due anni, servizio ininterrotto presso le Amministrazioni statali.

Ai detti concorsi sono altresì ammessi:

a) il personale impiegatizio che, alla data del bando, si trovi in servizio ininterrotto da almeno due anni presso le Regie stazioni sperimentali agrarie, assunto a norma dell'art. 32 del R. decreto-legge 25 novembre 1929-VIII, n. 2226, modificato con la legge 5 giugno 1930-VIII, n. 951, o sia dipendente, ancorchè con rapporto non stabile di impiego, da Stazioni sperimentali agrarie consorziali;

b) limitatamente ai concorsi ai posti di sperimentatore di seconda classe e di esperto di quarta classe, coloro che, alla data di pubblicazione del bando si trovino a frequentare da almeno tre anni, quali titolari di borse di studio e di perfezionamento, una Stazione sperimentale agraria, Regia o consorziale.

Oltre al personale di cui ai precedenti comma, il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha facoltà di ammettere al concorso per ciascun ruolo anche il personale dell'Amministrazione dello Stato che appartenga a ruoli del gruppo immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso.

Possono essere indetti anche concorsi per i posti che risultino disponibili nei ruoli del personale subalterno di cui alle tabelle *F* e *I*, da conferire, secondo le norme vigenti, al personale non di ruolo che si trovi in servizio ininterrotto, da almeno due anni, presso le amministrazioni e gli enti di cui al presente articolo.

Per l'ammissione ai concorsi previsti nel presente articolo, oltre al possesso dei requisiti generali, escluso quello dell'età, prescritti dalle vigenti disposizioni per l'ammissione agli impieghi nell'amministrazione dello Stato, è richiesto il possesso del titolo di studio stabilito per l'ammissione nei singoli ruoli dal quale ultimo requisito può prescindersi, limitatamente ai concorsi a posti di grado iniziale di gruppo *C*, nei riguardi di coloro che abbiano prestato lodevolmente, per almeno un biennio, presso Stazioni sperimentali agrarie, sia Regie che consorziali, funzioni proprie del detto gruppo.

Art. 84.

In sostituzione degli attuali organi amministrativi di ciascuna Stazione sperimentale agraria consorziale, il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha facoltà di nominare, con suo decreto, un commissario, il quale esercita le funzioni dell'organo amministrativo della Stazione cui è preposto, fino all'entrata in vigore del R. decreto col quale sarà disposto l'assorbimento di essa in un Regio istituto di sperimentazione agraria o la trasformazione in Azienda agraria dimostrativa o in organo per i servizi di difesa contro le malattie delle piante.

Art. 85.

Fino a quando non saranno stati istituiti i Regi istituti di sperimentazione per l'entomologia agraria in Firenze, per la patologia vegetale in Roma e per la sperimentazione forestale in Firenze:

a) potranno essere chiamati, ai sensi dell'art. 4 lettera *g*) a far parte della Sezione I del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, quali esperti in fitopatologia, i direttori delle Regie stazioni di entomologia agraria in Firenze e di patologia vegetale in Roma;

b) farà parte, ai fini dell'art. 8 lettera *f*), della Sezione 5ª del Consiglio stesso, il direttore della Regia stazione sperimentale di selvicoltura in Firenze.

Art. 86.

Salvo quanto diversamente previsto da disposizioni particolari, il periodo di attuazione del presente decreto, è fissato in un triennio dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo.

Art. 87.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TASSINARI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1941-XIX
Atti del Governo, registro 434, *foglio* 55. — MANCINI

TABELLE ORGANICHE

AMMINISTRAZIONE CENTRALE

TABELLA *A*

Ruolo amministrativo (gruppo *A*)

Grado		Numero dei posti
4°	Direttore generale	6 (1)
5°	Ispettore generale	6
6°	Capo divisione e Ispettore superiore	27
7°	Capo sezione e Ispettore capo	29
8°	Consigliere	24
9°	Primo Segretario	38
10°	Segretario	50
11°	Vice Segretario	
	Totale	180

(1) Di cui uno da riassorbire a' sensi dell'art. 3 della legge 12 luglio 1940-XVIII, n. 1896.

AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PERIFERICA

TABELLA *B*

Ruolo tecnico dell'agricoltura (gruppo *A*)

Grado		Numero dei posti
4°	Presidente del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste	1
5°	Ispettore generale	20
6°	Ispettore superiore	86
7°	Ispettore capo	90
8°	Ispettore principale	170
9°	Ispettore	200
10°	Ispettore aggiunto	193
	Totale	760

TABELLA *C*

Ruolo tecnico (gruppo *B*)

Grado		Numero dei posti
8°	Esperto di I classe	33
9°	Esperto di II classe	96
10°	Esperto di III classe	261
11°	Esperto di IV classe	
	Totale	390

TABELLA *D*

Ruolo dei Segretari contabili (gruppo *B*)

Grado		Numero dei posti
8°	Segretario contabile principale	24
9°	Primo segretario contabile	50
10°	Segretario contabile	106
11°	Vice segretario contabile	
	Totale	180

TABELLA *E*

Ruolo d'ordine (gruppo *C*)

Grado		Numero dei posti
9°	Archivista capo	19
10°	Primo archivista	54
11°	Archivista	88
12°	Applicato	160
13°	Alunno d'ordine	37
	Totale	358 (*a*)

(*a*) Di cui uno riservato complessivamente nei gradi 10°, 11° e 12°, per il posto di assistente per la vigilanza dei servizi degli Uffici centrali.

TABELLA *F*

Ruolo del personale subalterno

	Numero dei posti
Capo agente tecnico	1
Agente tecnico	10
Commesso capo	1
Primo commesso	7
Usciere capo	138
Usciere	147
Inserviente	73
Totale	377

AMMINISTRAZIONE PERIFERICA

PERSONALE DEI REGI ISTITUTI DI SPERIMENTAZIONE AGRARIA

TABELLA *G*

Ruolo del personale tecnico superiore (gruppo *A*)

Grado		Numero dei posti
4°	Direttore ordinario di I classe	28
5°	Direttore ordinario di II classe	
6°	Direttore ordinario di III classe	
7°	Direttore straordinario	
7°	Aiuto direttore di I classe	68
8°	Aiuto direttore di II classe	
9°	Sperimentatore di I classe	110
10°	Sperimentatore di II classe	
	Totale	206

TABELLA *H*

Ruolo degli esperti (gruppo *B*)

Grado		Numero dei posti
8°	Esperti di I classe	5
9°	Esperti di II classe	9
10°	Esperti di III classe	14
11°	Esperti di IV classe	
	Totale	28

TABELLA *I*

Ruolo del personale tecnico subalterno

	Numero dei posti
Preparatore (*a*)	28
Bidello	58
Totale	86

(*a*) I preparatori hanno il trattamento economico attribuito dal precedente ordinamento ai tecnici delle Regie stazioni sperimentali agrarie.

PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DI METEOROLOGIA E DI ECOLOGIA AGRARIA

TABELLA *L*

Ruolo di gruppo A

Grado		Numero dei posti
5°	Direttore	1
7°	Ecologo capo	2
8°	Ecologo principale	2
9°	Ecologo	4
10°	Ecologo aggiunto	2
	Totale	11

TABELLA *M*

Ruolo del personale subalterno

	Numero dei posti
Custode	6 (*b*)

(*b*) Di cui uno transitorio ai sensi dell'art. 3 della legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 18.

ENOTECNICI, DIRETTORI ED ASSISTENTI DI VIVAI DI VITI AMERICANE

TABELLA *N*

Ruolo di gruppo A

Grado		Numero dei posti
7°	Enotecnico direttore di I classe	2
8°	Enotecnico direttore di II classe	2
9°	Enotecnico direttore di III classe	5
10°	Assistente	3
	Totale	12

PERSONALE DEI REGI STABILIMENTI ITTIOGENICI

TABELLA *O*

Ruolo di gruppo A (*a*)

Grado		Numero dei posti
7°	Direttore	1
8°	Direttore	1
	Totale	2

Ruolo del personale subalterno (*a*)

	Numero dei posti
Capi piscicultori	2
Piscicultori	4
Totale	6

(*a*) Cessa di far parte dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dalla data di entrata in vigore del provvedimento che approva i ruoli organici del personale del Commissariato generale della pesca.

PERSONALE DEL LABORATORIO CENTRALE DI IDROBIOLOGIA APPLICATA ALLA PESCA

TABELLA *P*

Ruolo di gruppo A (*a*)

Grado		Numero dei posti
10°	Assistenti	3

Ruolo del personale subalterno (*a*)

Preparatore . . . . N. 1

(*a*) Cessa di far parte dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dalla data di entrata in vigore del provvedimento che approva i ruoli organici del personale del Commissariato generale della pesca.

RUOLI TRANSITORI (1)

PERSONALE CIVILE FORESTALE

TABELLA *Q*

Gruppo A

Grado		Numero dei posti
6°	Ispettori capi	2
7°	Primi ispettori	3
8°	Ispettori principali di I classe	5
9°	Ispettori principali di II classe	8
10°	Ispettori	1
	Totale	19

Gruppo B

Grado		Numero dei posti
9°	Primo aiutante	1

Gruppo C

Grado		Numero dei posti
9°	Archivisti capi	8
10°	Primi archivisti	23
11°	Archivisti	54 (2)
12°	Applicati	5
	Totale	90

(1) Resta fermo il disposto dell'art. 5, comma 6, del R. decreto 22 febbraio 1937-XV, n. 327.

(2) Salva l'osservanza delle vigenti disposizioni che consentono i soprannumeri.

PERSONALE FORESTALE CIVILE
PROVENIENTE DALL'EX REGIME AUSTRO-UNGARICO

TABELLA R

Gruppo A

7°	Primo ispettore	1
8°	Ispettore principale di I classe	1
9°	Ispettore principale di II classe	1
	Totale	3

Gruppo C

Grado		Numero dei posti
10°	Primo archivista	1

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per l'agricoltura e le foreste* TASSINARI

TABELLA N. 1.

Regi istituti di sperimentazione agraria

Istituti a carattere generale:

1) Regio istituto di sperimentazione agraria in Bari;
2) Regio istituto di sperimentazione agraria in Forlì;
3) Regio istituto di sperimentazione agraria in Milano;
4) Regio istituto di sperimentazione agraria in Modena;
5) Regio istituto di sperimentazione agraria in Napoli;
6) Regio istituto di sperimentazione agraria in Padova;
7) Regio istituto di sperimentazione agraria in Palermo.

Istituti specializzati:

1) Regio istituto di sperimentazione per l'agrumicoltura e la frutticoltura in Acireale;
2) Regio istituto di sperimentazione per la gelsicoltura e la bachicoltura in Ascoli Piceno;
3) Regio istituto di sperimentazione per la viticoltura e la enologia in Asti;
4) Regio istituto di sperimentazione per la maiscoltura in Bergamo;
5) Regio istituto di sperimentazione per la cerealicoltura in Bologna;
6) Regio istituto di sperimentazione per la frutticoltura in Bologna;
7) Regio istituto di sperimentazione per la viticoltura e la enologia in Conegliano;
8) Regio istituto di sperimentazione per la entomologia agraria in Firenze;
9) Regio istituto di sperimentazione forestale in Firenze;
10) Regio istituto di sperimentazione per il caseificio in Lodi;
11) Regio istituto di sperimentazione per la gelsicoltura e la bachicoltura in Padova;
12) Regio istituto di sperimentazione per l'olivicoltura e l'oleificio in Pescara;
13) Regio istituto di sperimentazione per la genetica della cerealicoltura in Rieti-Roma;
14) Regio istituto di sperimentazione per la chimica agraria in Roma;
15) Regio istituto di sperimentazione per la patologia vegetale in Roma;
16) Regio istituto di sperimentazione per la zootecnia in Roma;
17) Regio Istituto di sperimentazione per la bieticoltura in Rovigo;
18) Regio istituto di sperimentazione per la floricoltura in San Remo;
19) Regio istituto di sperimentazione per la chimica agraria in Torino;
20) Regio istituto di sperimentazione per la zootecnia in Torino;
21) Regio istituto di sperimentazione per la risicoltura in Vercelli.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per l'agricoltura e le foreste* TASSINARI

TABELLA N. 2.

Tabella di equiparazione, agli effetti dell'inquadramento nei ruoli statali, tra le qualifiche previste dall'ordinamento dei Regi istituti di sperimentazione agraria e quelle del personale delle Stazioni sperimentali agrarie consorziali.

Personale dei Regi Istituti di sperimentazione agraria.	*Personale delle Stazioni sperimentali agrarie consorziali.*
Aiuto direttori di seconda classe.	Vice direttori della Stazione agraria sperimentale di Bari, della Stazione sperimentale di maiscoltura di Bergamo, della Stazione sperimentale di batteriologia agraria di Crema, della Stazione sperimentale del freddo di Milano, della Stazione sperimentale di pollicoltura di Rovigo, della Stazione sperimentale di floricoltura di San Remo; Aiuto direttore, vice direttore della Stazione sperimentale di risicoltura di Vercelli; Aiuto direttore dell'Istituto di allevamento vegetale per la cerealicoltura di Bologna; Dirigente del Laboratorio di chimica e industria agraria della Stazione agraria sperimentale di San Michele all'Adige; Incaricato della direzione dell'Istituto sperimentale di caseificio di Lodi, del Laboratorio autonomo di chimica agraria di Forlì, del Laboratorio sperimentale di fitopatologia di Torino.
Sperimentatori di seconda classe.	Sperimentatori e assistenti della Stazione agraria sperimentale di Bari, della Stazione sperimentale di batteriologia agraria di Crema, del Laboratorio sperimentale di fitopatologia di Torino, dell'Istituto zootecnico e caseario per il Piemonte in Torino; Sperimentatori della Stazione sperimentale di granicoltura di Catania; Assistenti della Stazione sperimentale di maiscoltura di Bergamo, dell'Istituto chimico-agrario sperimentale di Gorizia, del Laboratorio autonomo di chimica agraria di Forlì, della Stazione sperimentale di ortofrutticoltura di Milano, della Stazione sperimentale di zootecnia di Milano, dell'Istituto di cerealicoltura di Pisa, della Stazione sperimentale di pollicoltura di Rovigo, della Stazione sperimentale di S. Michele all'Adige, della Stazione sperimentale di floricoltura di San Remo, della Stazione sperimentale di risicoltura di Vercelli, della Stazione agraria sperimentale di Udine. Assistenti di primo e secondo grado dell'Istituto sperimentale di caseificio di Lodi; Primo assistente e secondo assistente della Stazione sperimentale di praticoltura di Lodi;

Primo assistente, secondo assistente e assistenti dell'Istituto di allevamento vegetale per la cerealicoltura di Bologna;
Assistenti e chimici dell'Istituto sperimentale zootecnico di Roma;
Reggente di sezione fitotecnica dell'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura di Roma;
Assistente botanico, botanico laureato della Stazione sperimentale di floricoltura di San Remo;
Reggenti di sezione dell'Istituto sperimentale zootecnico di Roma e della Stazione sperimentale di risicoltura di Vercelli;
Assistente, assistente aiuto della Stazione sperimentale del freddo di Milano.

Esperti di quarta classe.

Capo coltivatore della Stazione sperimentale di maiscoltura di Bergamo, dell'Istituto di allevamento vegetale per la cerealicoltura di Bologna, della Stazione sperimentale di praticoltura di Lodi e della Stazione sperimentale di floricoltura di San Remo;
Tecnici della Stazione sperimentale di granicoltura di Catania; tecnico sperimentatore della Stazione agraria sperimentale di San Michele all'Adige;
Aiuto chimico e agronomo del Laboratario autonomo di chimica agraria di Forlì;
Tecnico di azienda dell'Istituto zootecnico e caseario di Torino;
Assistente tecnico della Stazione sperimentale di risicoltura di Vercelli.

Vice segretari contabili.

Segretari contabili della Stazione agraria sperimentale di Bari, della Stazione sperimentale di maiscoltura di Bergamo, dell'Istituto di allevamento vegetale per la cerealicoltura di Bologna, dell'Istituto sperimentale di caseificio di Lodi, del Laboratorio autonomo di chimica agraria di Forlì, della Stazione sperimentale di pollicoltura di Rovigo, della Stazione sperimentale di floricoltura di San Remo, della Stazione sperimentale di praticoltura di Lodi, dell'Istituto sperimentale zootecnico di Roma, della Stazione sperimentale di risicoltura di Vercelli, della Stazione sperimentale di ortofrutticoltura di Milano;
Vice direttore amministrativo dell'Istituto sperimentale agrario cremonese in Cremona;
Ragioniere contabile della Stazione sperimentale di batteriologia agraria di Crema;
Contabile dell'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura di Roma;
Conservatore segretario e segretario del Laboratorio sperimentale di fitopatologia in Torino;
Contabile e ragioniere dell'Istituto chimico-agrario sperimentale di Gorizia;
Segretario amministrativo dell'Istituto di frutticoltura e di elettrogenetica di Roma;
Cassiere economo dell'Istituto sperimentale zootecnico di Roma;
Aiuto contabile dell'Istituto sperimentale agrario cremonese in Cremona.

Alunni d'ordine.

Aiuto di studio e dattilografa della Stazione sperimentale di maiscoltura di Bergamo;
Impiegata dell'Istituto sperimentale di caseificio di Lodi;
Dattilografi della Stazione sperimentale di granicoltura di Catania, della Stazione sperimentale di batteriologia agraria di Crema, dell'Istituto sperimentale zootecnico di Roma, della Stazione sperimentale di floricoltura di San Remo;
Applicati dell'Istituto di frutticoltura e di elettrogenetica di Roma, dell'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura di Roma e della Stazione sperimentale di floricoltura di San Remo;
Applicato di segreteria della Stazione sperimentale di risicoltura di Vercelli;
Stenodattilografi dell'Istituto zootecnico e caseario di Torino;
Stenodattilografi, applicati di segreteria e contabilità, dattilografo applicato dell'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura di Roma;
Scritturali dell'Istituto sperimentale di caseificio di Lodi e dell'Istituto zootecnico e caseario di Torino e dell'Istituto sperimentale zootecnico di Roma;
Impiegata per l'ufficio di segreteria della Stazione agraria sperimentale di Udine;
Dattilografo della Stazione sperimentale di risicoltura di Vercelli.

Agenti tecnici.

Autisti della Stazione sperimentale di granicoltura di Catania, dell'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura di Roma e dell'Istituto sperimentale zootecnico di Roma;
Meccanico autista dell'Istituto zootecnico e caseario di Torino;
Meccanico agricolo dell'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura di Roma.

Preparatori.

Capi tecnici dell'Istituto sperimentale di caseificio di Lodi, della Stazione sperimentale del freddo di Milano, dell'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura di Roma e della Stazione sperimentale di risicoltura di Vercelli;
Sottocasaro dell'Istituto sperimentale di caseificio di Lodi;
Tecnici della Stazione sperimentale agraria di Bari, dell'Istituto chimico-agrario sperimentale di Gorizia, dell'Istituto di cerealicoltura di Pisa, della Stazione sperimentale di ortofrutticoltura di Milano, della Stazione sperimentale di pollicoltura di Rovigo e dell'Istituto zootecnico e caseario di Torino;
Capo coltivatore dell'Istituto di frutticoltura e di elettrogenetica di Roma;
Sorvegliante esperto, addetto al Laboratorio tecnologico per il servizio di panificazione, agente di campagna dell'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura di Roma;
Agente rurale dell'Istituto zootecnico e caseario di Torino;
Esperto del Laboratorio sperimentale di fitopatologia di Torino;
Prelevatore della Stazione agraria sperimentale di Udine;
Agente azienda sperimentale della Stazione sperimentale di risicoltura di Vercelli;
Aiuto tecnico di latteria dell'Istituto sperimentale di caseificio di Lodi;
Preparatore dell'Istituto sperimentale zootecnico di Roma.

Bidelli.

Inservienti della Stazione agraria sperimentale di Bari, dell'Istituto di allevamento vegetale per la cerealicoltura di Bologna, dell'Istituto chimico-agrario sperimentale di Gorizia, dell'Istituto sperimentale di caseificio di Lodi, della Stazione sperimentale di praticoltura di Lodi, della Stazione sperimentale di ortofrutticoltura di Milano, dell'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura di Roma, della Stazione sperimentale di risicoltura di Vercelli;
Inserviente specializzato della Stazione sperimentale di zootecnia di Milano;
Inservienti custodi del Laboratorio autonomo di chimica agraria di Forlì e della Stazione agraria sperimentale di Udine;
Inserviente del Laboratorio autonomo di chimica agraria di Forlì;
Fattorini della Stazione sperimentale di granicoltura di Catania, dell'Istituto sperimentale agrario Cremonese in Cremona e dell'Istituto sperimentale di caseificio di Lodi;

Usciere fattorino dell'Istituto di frutticoltura e di elettrogenetica di Roma;
Custode usciere dell'Istituto sperimentale zootecnico di Roma;
Fattorino custode dell'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura di Roma;
Custodi dell'Istituto di allevamento vegetale per la cerealicoltura di Bologna, della Stazione sperimentale di granicoltura di Catania, della Stazione sperimentale di pollicoltura di Rovigo, dell'Istituto zootecnico e caseario di Torino, della Stazione sperimentale di batteriologia agraria di Crema;
Usciere e inserviente della Stazione sperimentale del freddo di Milano;
Usciere dell'Istituto zootecnico e caseario di Torino;
Bidelli della Stazione sperimentale di granicoltura di Catania;
Guardiani dell'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura di Roma;
Garzoni di latteria dell'Istituto sperimentale di caseificio di Lodi;
Portiere operaio della stazione sperimentale di ortofrutticoltura di Milano;
Portiere fattorino della Stazione sperimentale di risicoltura di Vercelli.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per l'agricoltura e le foreste* TASSINARI

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1941-XIX.
Revoca del provvedimento di sindacato adottato nei riguardi della Compagnia Apparecchi Multiplicatori (C.A.M.), con sede a Milano.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il proprio decreto in data 22 marzo 1941-XIX con il quale fu sottoposta a sindacato la Compagnia Apparecchi Multiplicatori (C.A.M.) con sede a Milano;
Vista la relazione del sindacatore;
Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 22 marzo 1941-XIX con il quale fu sottoposta a sindacato la Compagnia Apparecchi Multiplicatori (C.A.M.), con sede a Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 giugno 1941-XIX

(2338) *Il Ministro*: RICCI

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1941-XIX.
Revoca del provvedimento di sequestro adottato nei riguardi della ditta Salomone Benusiglio, con sede a Milano.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 4 febbraio 1941-XIX, con il quale fu sottoposta a sequestro la ditta Salomone Benusiglio, con sede a Milano;
Considerato che il patrimonio del suddito greco Salomone Benusiglio, deceduto dopo la dichiarazione di guerra alla Grecia, è passato, per successione, alla signora Augusta Levi, cittadina italiana, moglie del Benusiglio;
Visto l'art. 312 della legge di guerra, approvata con R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415;
Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Decreta:

E' revocato il decreto interministeriale 24 febbraio 1941, con il quale fu sottoposta a sequestro la ditta Salomone Benusiglio, con sede a Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 maggio 1941-XIX

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(2335)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1941-XIX.
Sottoposizione a sequestro della gioielleria Katsikis, con sede a Roma, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che la gioielleria Katsikis si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, numero 756;
Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;
Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La gioielleria Katsikis, con sede a Roma, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il Cons. naz. Franco Rossi.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 maggio 1941-XIX

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(2336)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1941-XIX.
Sottoposizione a sequestro della ditta Gerald Keniston, con sede a Firenze, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che la ditta Gerald Keniston, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;
Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La ditta Gerald Keniston, con sede a Firenze, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Tersilio Nencioni.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 maggio 1941-XIX

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(2337)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1941-XIX.
Sostituzione del sequestratario della Società industria immobiliare, con sede a Magenta.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 10 gennaio 1941-XIX, con il quale l'avv. Bruno Umberto Arnani fu nominato sequestratario della Società industria immobiliare, con sede a Magenta;

Visto che l'avv. Arnani non ha assunto l'incarico conferitogli;

Sentito il Consiglio provinciale delle Corporazioni di Milano;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Decreta:

Il Cons. naz. avv. Ottorino Piccinato è nominato sequestratario della Società industria immobiliare, con sede a Magenta, in sostituzione dell'avv. Bruno Umberto Arnani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 maggio 1941-XIX

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(2334)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1941-XIX.
Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa della Cassa delle ammende per l'esercizio finanziario 1940-41.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Riconosciuta la necessità di apportare alcune variazioni allo stato di previsione delle entrate e delle spese della Cassa delle ammende per l'esercizio finanziario 1940-41 approvato con decreto interministeriale 5 novembre 1939-XVIII;

Visto l'art. 4 della legge 9 maggio 1932-X, n. 547, e la delega in data 23 febbraio 1941-XIX;

Decreta:

E' approvata l'annessa tabella con la quale sono apportate variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa della Cassa delle ammende per l'esercizio finanziario 1940-41.

Roma, addì 10 giugno 1941-XIX

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Sottosegretario di Stato* PUTZOLU

Tabella di variazioni allo stato di previsione delle entrate e delle spese della Cassa delle ammende per l'esercizio 1940-41

PARTE I. — ENTRATA

Aumenti:

Cap. 1 — Multa per rigetto di ricorsi in cassazione		L. 16.500

PARTE II. — SPESA

Aumenti:

Cap. 1 — Assegnazioni ai Consigli di Patronato		L. 35.000
Diminuzioni:		
Cap. 2 — Spese per la pubblicazione di sentenze	L. 2.000	
Cap. 6 — Fondo di riserva per spese impreviste	» 11.500	
Cap. 7 — Spese straordinarie diverse	» 5.000	» 18.500

Roma, addì 10 giugno 1941-XIX

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Sottosegretario di Stato* PUTZOLU

(2333)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1941-XIX.
Fissazione del limite di emissione dei buoni del Tesoro novennali 5 % 1950-XXVIII e determinazione della data della 1ª estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni stessi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il R. decreto-legge 23 gennaio 1941-XIX, n. 6, convertito nella legge 17 marzo 1941-XIX, n. 210, col quale venne autorizzata l'emissione di buoni del Tesoro novennali 5 %, scadenti il 15 febbraio 1950-XXVIII;

Veduto l'art. 10 del mentovato provvedimento col quale fu data facoltà al Ministro per le finanze di fissare, in relazione ai risultati della sottoscrizione, il limite di emissione dei buoni del Tesoro novennali 1950-XXVIII e di determinare le date del sorteggio semestrale dei premi attribuiti ai buoni stessi;

Veduto l'art. 5 del decreto interministeriale 31 gennaio 1941-XIX, col quale venne stabilito che la prima estrazione dei premi, assegnati ai buoni del Tesoro novennali 5 % 1950-XXVIII, potesse aver luogo, invece che il 10 giugno 1941-XIX, in epoca successiva, compresa fra il 10 giugno ed il 15 luglio 1941-XIX;

Ritenuta la necessità di precisare la data per detta prima estrazione;

Decreta:

Art. 1.

L'emissione dei buoni del Tesoro novennali 5 % a premi, scadenti il 15 febbraio 1950-XXVIII, autorizzata con Regio decreto-legge 23 gennaio 1941-XIX, n. 6, convertito nella legge 17 marzo 1941-XIX, n. 210, è determinata in 19 serie, del capitale nominale di un miliardo di lire ciascuna.

Art. 2.

La prima estrazione dei premi, attribuiti con l'art. 2 del R. decreto-legge 23 gennaio 1941-XIX, n. 6, ai buoni del Tesoro novennali 5 %, scadenti il 15 febbraio 1950-XXVIII, che avrebbe dovuto aver luogo il 10 giugno 1941-XIX, avrà inizio il 14 luglio 1941-XIX; ferma rimanendo la data del 15 agosto 1941-XIX, a decorrere dalla quale sarà effettuato il pagamento dei premi sorteggiati.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti, per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 giugno 1941-XIX

Il Ministro: Di Revel

(2369)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 1° giugno 1941-XIX.
Trattamento di famiglia al personale dipendente dal P.N.F.

IL SEGRETARIO DEL P. N. F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visti gli articoli 15 e 16 legge 6 agosto 1940-XVIII, n. 1278, concernente l'istituzione di una Cassa unica per gli assegni familiari ai lavoratori e la disciplina della corresponsione degli assegni stessi al personale, non usufruente di un trattamento di famiglia, delle Amministrazioni della Stato e degli Enti pubblici;

Di intesa con i Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il trattamento di famiglia per il personale impiegato del Direttorio nazionale del P. N. F. e delle Federazioni dei Fasci di combattimento è fissato nella misura di L. 110 mensili nette per la moglie e di L. 40 mensili nette per ciascuno dei genitori a carico e per ciascun figlio a carico di età inferiore agli anni 21.

Il trattamento di famiglia per il personale salariato che presta servizio in maniera continuativa presso il Direttorio nazionale del P. N. F. e le Federazioni dei Fasci di combattimento è fissato nella misura di L. 85 mensili nette per la moglie e di L. 35 mensili nette per ciascuno dei genitori a carico e per ciascun figlio a carico di età inferiore agli anni 21.

Il trattamento compete anche per i figli naturali legalmente riconosciuti, per i figliastri, per gli adottivi e per gli affiliati, semprechè minorenni e a carico.

Il trattamento stesso compete a tutto il personale, anche se in prova, salvo le esclusioni di cui al successivo art. 4.

Art. 2.

Il trattamento di famiglia predetto decorre dal 1° gennaio 1941-XIX.

Art. 3.

L'aggiunta di famiglia attualmente corrisposta dal P.N.F. resta assorbita dal trattamento di famiglia spettante per effetto delle presenti disposizioni. Per coloro i quali non abbiano diritto al trattamento previsto dal presente decreto, detta aggiunta di famiglia verrà conservata come assegno familiare alla persona, regolato dalle norme di cui all'art. 1 del presente decreto.

Art. 4.

Qualunque sia la situazione di famiglia del dipendente, il trattamento di famiglia di cui all'art. 1 non compete:

a) ai celibi, che non siano capo-famiglia;

b) al personale il quale percepisca per stipendio, supplemento di servizio attivo ed eventuale assegno personale un trattamento complessivo superiore a L. 1900 mensili;

c) al personale distaccato da altre Amministrazioni o Enti;

d) al personale che già fruisca comunque di trattamento di famiglia non gravante sul bilancio del P. N. F.;

e) alle donne, che non siano capo-famiglia.

Art. 5.

Ove l'importo complessivo del trattamento di cui al comma b) dell'articolo precedente superi le L. 1900 mensili, ma non l'importo di L. 1900 aumentato del trattamento di famiglia di cui al presente decreto, al dipendente, fermo restando il trattamento di diritto per stipendio, supplemento di servizio attivo ed eventuale assegno personale, sarà concessa la differenza a titolo di trattamento di famiglia.

Art. 6.

Le concessioni e gli aumenti derivanti dalla prima applicazione del presente decreto non sono computabili agli effetti del riassorbimento degli assegni personali in godimento al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 7.

Il personale assunto in via temporanea per lavori di carattere manuale (addetti alle pulizie ed ai termosifoni, elettricisti, falegnami, muratori e simili) è aggregato alla Cassa unica di cui alla legge 6 agosto 1940-XVIII, n. 1278, con riferimento alle categorie a cui il personale stesso è più affine.

Roma, addì 1° giugno 1941-XIX

(2351) Serena — Di Revel — Ricci

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Scioglimento d'ufficio di società cooperative inadempienti

Si avverte che ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, convertito nella legge 4 giugno 1931, n. 998, le società cooperative di cui appresso, non avendo per due anni consecutivi depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo compiuto atti di amministrazione o di gestione, saranno dichiarate sciolte ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni, da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizione o comunicazione al Ministero delle corporazioni.

1) Soc. an. coop. « Lavoranti calzolai », con sede in Bra (Cuneo), costituita il 29 maggio 1933, registro di società 281;

2) Soc. an. coop. di produzione e lavoro « San Salvatore », con sede in Margherita di Savoia (Foggia), costituita il 10 giugno 1938, decreto Tribunale 24 giugno 1938;

3) Soc. an. coop. « Santa Maria dello Sterpeto », in Margherita di Savoia, costituita il 10 giugno 1938, decreto Tribunale 24 giugno 1938;

4) Soc. an. coop. fascista carrettieri di Cerignola, con sede in Cerignola (Foggia), costituita il 20 febbraio 1932, decreto Tribunale 12 luglio 1932, registro società 905;

5) Soc. an. coop. « Lelio Casacci » fra muratori e manovali, con sede in Mercato Saraceno (Forlì), costituita nel 1933, decreto Tribunale 17 marzo 1933, registro società 1325;

6) Soc. an. coop. « Saponerie riunite », con sede in S. Pietro in Lamis (Lecce), costituita il 2 luglio 1931, decreto Tribunale 14 luglio 1931, registro società 1183;

7) Soc. an. coop. « Giovanni Presta », con sede in Gallipoli (Lecce), costituita il 5 agosto 1932, decreto Tribunale 24 settembre 1932, registro società 1189;

8) Soc. an. coop. terrazzieri « Littorio », con sede in Mantova, costituita il 24 gennaio 1928, decreto Tribunale 4 febbraio 1928, registro società 897;

9) Soc. an. coop. « Consorzio teleferico », in Lavina, (Imperia), costituita il 14 luglio 1935, decreto Tribunale 22 agosto 1935;

10) Soc. an. coop. di produzione e lavoro « Generale Gandolfo », in San Remo (Imperia), costituita il 14 aprile 1929, decreto Tribunale 10 maggio 1929, registro società 445;

11) Soc. an. coop. « Commercianti carni », in Palermo, costituita nel 1938, registro società 4154;

12) Soc. an. coop. « Edilizia », in Napoli, costituita nel 1922;

13) Soc. an. coop. « L'Edile », in Castellammare di Stabia (Napoli), costituita l'8 giugno 1930, registro società 171.

(2306)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto-regolamento del Consorzio di bonifica « Strada Ostiano-Campastrini » con sede in Manerbio, provincia di Brescia.

Con decreto Ministeriale n. 2567, dell'8 giugno 1941-XIX, è stato approvato, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933-XI, n. 215, lo statuto-regolamento del Consorzio di bonifica « Strada Ostiano-Campastrini », con sede in comune di Manerbio, provincia di Brescia.

(2340)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 7 giugno 1941-XIX - N. 128

	Cambio di compensazione	Cambio ufficial
Argentina (Peso carta)	—	4,52
Belgio (Belgas)	3,0534	—
Bulgaria (Leva)	23,53	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,6680	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	38,91	—
Francia (Franco)	—	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,6075
Grecia (Dracma)	—	—
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Islanda (Corona)	—	—
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,3374	—
Olanda (Fiorino)	10,1297	—
Polonia (Zloty)	381,68	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7670
Romania (Leu)	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,66	—
Spagna (Peseta)	169,40	—
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19 —
Svezia (Corona)	4,5290	4,53
Svizzera (Franco)	441 —	441 —
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,85205	—

Rendita 3,50% (1906)	77,825
Id 3,50% (1902)	74,175
Id 3,00% Lordo	53,375
Id. 5,00% (1935)	95,625
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	74,55
Id Id 5,00% (1936)	97 —
Obbligazioni Venezie 3,50%	95,575
Buoni novennali 4 % scadenza 15 febbraio 1943	97,45
Id. Id. 4% Id. 15 dicembre 1943	97,20
Id. Id. 5% Id. 1944	98,925
Id. Id. 5% Id. 1949	99,40

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso a quattro posti di sostituto avvocato dello Stato di seconda classe

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con R. decreto 30 ottobre 1933-XII, n. 1611;

Visto il relativo regolamento, approvato con R. decreto 30 ottobre 1933-XII, n. 1612;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente e successive estensioni;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706; convertito nella legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137, contenente provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive integrazioni;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587 concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, convertito nella legge 3 giugno 1935-XIII, n. 966, concernente l'ammissione ai concorsi dei mutilati ed invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti dei caduti di guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto 17 settembre 1936-XIV, n. 1854, contenente modificazioni al testo unico delle leggi sull'Avvocatura dello Stato ed al relativo regolamento per quanto riguarda il personale del ruolo di procura;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, contenente provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, che estende ai militari in servizio non isolato all'estero, ed ai congiunti dei caduti le provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti dei caduti della guerra europea;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 335, contenente nuove norme per la valutazione dello stato civile ai fini delle nomine e promozioni del personale dipendente dalle pubbliche Amministrazioni;

Vista la legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Visto il R. decreto 9 luglio 1940-XVIII, n. 1156, concernente provvedimenti a favore degli squadristi e dei vecchi fascisti;

Vista la propria determinazione in data 3 gennaio 1941-XIX, n. 3282/20000-102/1.1.18.7;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame teorico-pratico a quattro posti di sostituto avvocato dello Stato di seconda classe riservando altri cinque posti a favore dei richiamati alle armi per i concorsi nello stesso gruppo e grado che verranno indetti dopo il loro congedamento.

Al concorso possono partecipare:

a) i magistrati i quali abbiano almeno quattro anni di servizio, compreso l'uditorato, ed abbiano conseguito la nomina al grado di giudice aggiunto o al grado di pretore;

b) gli avvocati che siano iscritti nell'albo da almeno due anni e che alla data del presente decreto non abbiano oltrepassato il trentacinquesimo anno di età, salve le proroghe stabilite dalle vi-

genti disposizioni per gli ex combattenti, i decorati al valore militare, gli invalidi di guerra o per la causa fascista, gli iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, per i coniugati e coloro che abbiano figli viventi nonchè per i soci di diritto dell'Unione fascista per le famiglie numerose;

c) i funzionari del ruolo di procura dell'Avvocatura dello Stato dopo almeno tre anni di servizio nel ruolo medesimo

Lo stato di coniugato o di vedovo costituisce requisito indispensabile per la nomina degli aspiranti di cui alle lettere a) e b) del presente articolo.

Gli aspiranti indicati nella lettera c), che non siano in possesso del requisito di cui al comma precedente, saranno ammessi al concorso, ferma restando, però, quanto all'eventuale conferimento del posto, nel grado per il quale concorrono, l'osservanza delle norme di cui agli articoli 6 e 7 del R. decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 335.

Salvo quanto sopra disposto per il requisito dell'età, il possesso delle condizioni richieste per l'ammissione al concorso deve essere perfetto prima della data di scadenza del termine stabilito nell'art. 2 per la presentazione delle domande.

Art. 2.

Coloro che intendono prendere parte al concorso debbono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, la domanda in carta da bollo da L. 6.

Tale domanda, nella quale sarà indicato con precisione il recapito dell'aspirante deve:

a) per i magistrati, essere inoltrata per il tramite del Ministero di grazia e giustizia, il quale vi deve unire una copia dello stato di servizio, ed essere corredata dei seguenti documenti:

1) salvo quanto dispone il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, per i mutilati ed invalidi di guerra, certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista, rilasciato dal segretario (o dal vice segretario se trattasi del capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e vistato dal segretario della Federazione dei Fasci di Combattimento e in sua vece dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo. Coloro i quali risultino iscritti ai Fasci di Combattimento prima della Marcia su Roma, debbono produrre apposito certificato rilasciato personalmente dal competente segretario della Federazione dei Fasci di Combattimento, vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del Partito, ovvero da un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del Partito appositamente designato dal Segretario del Partito stesso, certificato dal quale deve risultare l'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci stessi con la dichiarazione che non si è mai verificata alcuna interruzione.

Gli italiani non regnicoli debbono presentare il certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Detto certificato deve essere sottoposto alla ratifica del Segretario del Partito o di uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista, solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito da epoca anteriore al 28 ottobre 1922;

2) certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un medico militare o dal medico provinciale, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio affidato agli avvocati dello Stato;

3) certificato di contratto matrimonio;

4) stato di famiglia;

5) fotografia recente con firma autenticata dal podestà o da un notaio;

b) per gli avvocati, essere corredata dei documenti di cui ai precedenti numeri da 1 e 5, nonchè dei seguenti:

6) diploma originale o certificato di laurea in giurisprudenza conseguita in una Università del Regno;

7) estratto dell'atto di nascita rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII;

8) certificato di cittadinanza italiana;

9) certificato di regolare condotta civile, morale e politica;

10) certificato generale del casellario giudiziale;

11) certificato comprovante l'adempimento degli obblighi di leva;

12) certificato del Sindacato fascista degli avvocati e procuratori che comprovi l'iscrizione dell'aspirante nell'Albo degli avvocati da almeno due anni;

c) per i funzionari del ruolo di procura dell'Avvocatura dello Stato, essere inoltrata pel tramite di ufficio e corredata dal certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista come al precedente n. 1.

Le qualità che danno titolo alla proroga del limite massimo di età o a preferenza nell'assegnazione dei posti debbono essere comprovate con certificati rilasciati dalle autorità competenti ed allegati alla domanda. Coloro i quali siano in possesso del brevetto della Marcia su Roma o di ferito della causa fascista dovranno produrre il brevetto stesso in originale o in copia autenticata da Regio notaio e debitamente legalizzata, ovvero un certificato, rilasciato dal Segretario del Partito o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista, attestante che l'interessato è in possesso dei ripetuti brevetti.

Per i cittadini sanmarinesi residenti nel territorio della Repubblica, il certificato dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sanmarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre per quelli residenti nel Regno sarà firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Tutti i documenti debbono essere redatti in carta legale e debitamente legalizzati; quelli indicati ai numeri 1, 2, 4, 8, 9 e 10 debbono essere di data non anteriore a tre mesi, quello di cui al n. 12 in data non anteriore alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli aspiranti residenti nelle Colonie o all'estero potranno presentare nel termine prescritto la sola domanda, salvo a produrre i documenti entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda.

Per gli aspiranti che dimostrino di essere richiamati alle armi è sufficiente pervenga nel termine prescritto la domanda, purchè però, almeno dieci giorni avanti la data che sarà fissata per la prima prova scritta, pervengano anche tutti i documenti.

La domanda e i documenti pervenuti all'Avvocatura generale dello Stato dopo scaduti i termini di cui sopra, anche se presentati in tempo agli uffici postali o inoltrati pel tramite di ufficio, non sono presi in considerazione.

La data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto dall'Avvocatura generale.

L'avvocato generale dello Stato può disporre che gli aspiranti siano sottoposti alla visita di un sanitario di fiducia dell'Amministrazione per l'accertamento dell'idoneità fisica al servizio.

L'avvocato generale dello Stato giudica definitivamente a norma dell'art. 11 del regolamento approvato con R. decreto 30 ottobre 1933-XII, n. 1612, dell'ammissibilità al concorso degli aspiranti.

Ciascun aspirante sarà avvertito dell'esito della sua domanda prima della data fissata per l'inizio degli esami.

Agli aspiranti ammessi sarà inviata una tessera personale di riconoscimento.

Art. 3.

L'esame consta di tre prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte, che debbono essere svolte nel termine di otto ore dalla dettatura del tema, consistono:

a) nella redazione di una comparsa conclusionale in materia di diritto civile, commerciale e processuale;

b) nello svolgimento di un tema di diritto pubblico interno (costituzionale, amministrativo, sindacale e corporativo, finanziario);

c) nello svolgimento di un tema di diritto romano.

La prova orale, che dura almeno un'ora per ciascun candidato, consiste in un esame sulle materie delle prove scritte, sul diritto e sulla procedura penale, sul diritto ecclesiastico, ed inoltre in una discussione su tema avente per oggetto una contestazione giudiziale, che è dato al candidato dalla Commissione ventiquattro ore prima.

Gli esami avranno luogo in Roma, nella sede che verrà tempestivamente indicata ai candidati ammessi, le date delle prove scritte saranno fissate con successivo provvedimento; quelle delle prove orali saranno fissate dalla Commissione giudicatrice.

Per quanto riguarda le formalità inerenti allo svolgimento dell'esame sono osservate le disposizioni di cui agli articoli da 18 a 24, 27 e 29 del regolamento approvato con R. decreto 30 ottobre 1933-XII, n. 1612.

Art. 4.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, è composta:

dall'avvocato generale dello Stato o, in caso di suo impedimento dal vice avvocato generale dello Stato, in qualità di presidente;

da un sostituto avvocato generale dello Stato, designato dall'avvocato generale dello Stato;

da un consigliere della Corte di cassazione del Regno, designato dal primo presidente della Corte stessa;

da un avvocato designato, per il tramite del Ministero delle corporazioni, dal Direttorio del Sindacato nazionale degli avvocati e dei procuratori;

da un professore ordinario di materie giuridiche della Regia università di Roma, designato dal preside della Facoltà di giurisprudenza.

Funziona da segretario della Commissione un vice avvocato o un sostituto avvocato dello Stato, da nominarsi insieme alla Commissione, nel modo di cui sopra, su designazione dell'avvocato generale dello Stato.

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ognuna delle prove scritte e di dieci punti complessivamente per la prova orale.

Per ogni prova la somma dei punti, divisa pel numero dei commissari, costituisce il punto definitivo assegnato al candidato.

Sono ammessi alla prova orale soltanto i candidati che hanno conseguito non meno di otto punti in media nelle prove scritte e non meno di sette in ciascuna di esse.

Sono dichiarati idonei i candidati che nelle prove orali abbiano conseguito non meno di otto punti.

La Commissione forma la graduatoria degli idonei nel modo indicato nell'art. 28 del regolamento approvato con R. decreto 30 ottobre 1933-XII, n. 1612, e successive modificazioni.

A parità di punti si applicano i criteri preferenziali di cui al R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, e disposizioni integrative.

La graduatoria degli idonei è sottoposta dall'avvocato generale dello Stato alla superiore approvazione.

Sui reclami che venissero presentati entro quindici giorni dalla pubblicazione dei risultati del concorso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, è pronunziato definitivamente, sentita la Commissione esaminatrice, a sensi dell'ultimo comma dell'art. 30 del regolamento approvato con R. decreto 30 ottobre 1933-XII, n. 1612.

Art. 5.

I primi graduati, entro il limite dei posti messi a concorso, sono nominati sostituti avvocati dello Stato di seconda classe (gruppo *A*, grado 7°), e sono loro attribuiti gli assegni inerenti a tale grado.

Se i primi nominati non assumessero effettivo servizio, con le stesse modalità sono nominati i successivi graduati entro il limite dei posti messi a concorso.

Art. 6.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nei bollettini ufficiali del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero di grazia e giustizia.

Roma, addì 1° aprile 1941-XIX

p. Il DUCE del Fascismo
Capo del Governo
Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Russo

(2345)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso a sei posti di aggiunto di procura di seconda classe dell'Avvocatura dello Stato

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con R. decreto 30 ottobre 1933-XII, n. 1611;

Visto il relativo regolamento approvato con R. decreto 30 ottobre 1933-XII, n. 1612;

Visto il R. decreto 17 settembre 1936-XIV, n. 1854, contenente modificazioni al testo unico delle leggi sull'Avvocatura dello Stato ed al relativo regolamento per quanto riguarda il personale del ruolo di procura;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48 che reca norme a favore del personale ex combattente e successive estensioni;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, convertito nella legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137, contenente provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive estensioni e integrazioni;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1587 concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935 XIII, n. 163, convertito nella legge 3 giugno 1935-XIII, n. 966, concernente l'ammissione ai concorsi dei mutilati ed invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale, le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, contenente provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, che estende ai militari in servizio non isolato all'estero, ed ai congiunti dei caduti le provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti dei caduti della guerra europea;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 335, contenente nuove norme per la valutazione dello stato civile a fini delle nomine e promozioni del personale dipendente dalle pubbliche Amministrazioni;

Vista la legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Visto il R. decreto 9 luglio 1940-XVIII, n. 1156, concernente provvedimenti a favore degli squadristi e dei vecchi fascisti;

Vista la propria determinazione in data 3 gennaio 1941-XIX, n. 3282/20000.102/1.1.18.7;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame teorico-pratico, al quale non sono ammesse a partecipare le donne, a sei posti di aggiunto di procura di seconda classe dell'Avvocatura dello Stato, riservando altri sette posti a favore dei richiamati alle armi per i concorsi nello stesso gruppo e grado che verranno indetti dopo il loro congedamento.

Al concorso possono partecipare:

a) gli uditori di tribunale o di pretura che abbiano rispettivamente dodici o diciotto mesi di tirocinio effettivo;

b) gli iscritti nell'albo dei procuratori legali;

c) i laureati in giurisprudenza che abbiano i requisiti per partecipare all'esame per l'iscrizione nell'albo dei procuratori legali oppure che, vigente la legge 25 marzo 1926-IV, n. 453, avessero compiuto almeno due anni consecutivi di pratica da avvocato presso l'Avvocatura dello Stato o nello studio di un avvocato.

I candidati di cui alla lettera *b*) e quelli di cui alla lettera *c*) che non siano impiegati statali di ruolo, non debbono avere oltrepassato, alla data del presente decreto il trentesimo anno di età, salvo le proroghe stabilite dalle vigenti disposizioni per gli ex combattenti, per i decorati al valore militare, per gli invalidi della guerra o per la causa fascista, per coloro che risultano regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, per i coniugati e per coloro che abbiano figli viventi, nonchè per i soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose.

Salvo quanto sopra è disposto per il requisito dell'età, il possesso delle condizioni richieste per la ammissione al concorso deve essere perfetto prima della data di scadenza del termine stabilito all'art. 2 per la presentazione delle domande.

Art. 2.

Coloro che intendono prendere parte al concorso debbono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, la relativa domanda in carta da bollo da L. 6.

Tale domanda, nella quale sarà indicato con precisione il recapito dell'aspirante, deve:

a) per gli uditori giudiziari, essere inoltrata per il tramite del Ministero di grazia e giustizia, il quale vi unirà la copia dello stato di servizio, ed essere corredata dai seguenti documenti:

1) salvo quanto dispone il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, per i mutilati ed invalidi di guerra, certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista, rilasciato dal segretario (o dal vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e vistato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento, e in sua vece dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo. Coloro i quali risultino iscritti ai Fasci di combattimento prima della Marcia su Roma, debbono produrre apposito certificato rilasciato personalmente dal competente segretario della Federazione dei Fasci di combattimento, vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del Partito, ovvero da un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del Partito espressamente designato dal Segretario del Partito stes-

so, certificato dal quale deve risultare l'anno, mese e giorno dell'effettiva iscrizione ai Fasci stessi con la dichiarazione che non si è mai verificata alcuna interruzione;

2) certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un medico militare o dal medico provinciale, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

3) stato di famiglia. I celibi sono dispensati dal produrre lo stato di famiglia, purchè dichiarino nella domanda tale loro qualità;

4) fotografia recente con firma autenticata dal podestà o da un notaio;

b) per i procuratori legali, essere corredata dai documenti di cui ai precedenti numeri da 1 a 4, nonchè dai seguenti:

5) diploma originale o certificato di laurea in giurisprudenza, conseguita in una Università del Regno;

6) estratto dell'atto di nascita rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII;

7) certificato di cittadinanza italiana;

8) certificato di regolare condotta civile, morale e politica;

9) certificato generale del casellario giudiziario;

10) certificato comprovante l'adempimento degli obblighi di leva;

11) certificato del Sindacato fascista degli avvocati e procuratori che comprovi la iscrizione dell'aspirante nell'albo dei procuratori legali;

c) per i laureati in giurisprudenza essere corredata dai documenti di cui ai precedenti numeri da 1 a 10, nonchè dal certificato rilasciato dal Direttorio del Sindacato fascista degli avvocati e dei procuratori di compimento, con diligenza e profitto, della pratica prescritta, ai sensi dell'art. 10 del R. decreto 22 gennaio 1934-XII, n. 37. Coloro che si trovano nelle condizioni prevedute nell'art. 18, secondo comma, del R. decreto-legge 27 novembre 1933-XII, n. 1578, dovranno invece esibire un certificato dell'Amministrazione presso la quale hanno prestato servizio che comprovi il requisito prescritto. Coloro che avessero compiuto, vigente la legge 25 marzo 1926-IV, n. 453, un biennio consecutivo di pratica di avvocato, dovranno comprovarla mediante un certificato del Direttorio del Sindacato degli avvocati e dei procuratori.

Le qualità che dànno titolo alla proroga del limite massimo di età o a preferenza nell'assegnazione dei posti debbono essere comprovate con certificati rilasciati dalle autorità competenti ed allegati alla domanda. Coloro i quali siano in possesso del brevetto della Marcia su Roma o di ferito della causa fascista dovranno produrre il brevetto stesso in originale o in copia autenticata da un Regio notaio e debitamente legalizzata, ovvero un certificato rilasciato dal Segretario del Partito o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista, attestante che l'interessato è in possesso dei ripetuti brevetti.

Per i cittadini sanmarinesi residenti nel territorio della Repubblica, il certificato dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sanmarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre per quelli residenti nel Regno sarà firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Tutti i documenti debbono essere redatti in carta legale e debitamente legalizzati; quelli indicati ai numeri 1, 2, 3, 7, 8 e 9 debbono essere di data non anteriore a tre mesi.

Gli italiani non regnicoli debbono comprovare l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista mediante certificato redatto su carta legale rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero. Detto certificato deve essere sottoposto alla ratifica del Segretario del Partito o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista, solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito da epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

Gli aspiranti residenti nelle Colonie o all'estero potranno presentare nel termine prescritto la sola domanda, salvo a produrre i documenti entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda.

Per gli aspiranti che dimostrino di essere richiamati alle armi è sufficiente pervenga nel termine prescritto la domanda, purchè però, almeno dieci giorni avanti la data che sarà fissata per la prima prova scritta, pervengano anche tutti i documenti.

La domanda e i documenti pervenuti all'Avvocatura generale dello Stato dopo scaduti i termini di cui sopra, anche se presentati in tempo agli uffici postali o inoltrati per tramite di ufficio, non sono presi in considerazione. La data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto dall'Avvocatura generale.

L'avvocato generale dello Stato può disporre che gli aspiranti siano sottoposti alla visita di un sanitario di fiducia dell'Amministrazione per l'accertamento dell'idoneità fisica al servizio.

L'avvocato generale dello Stato giudica definitivamente a norma dell'art. 11 del regolamento, approvato con R. decreto 30 ottobre 1933-XII, n. 1612, dell'ammissibilità al concorso per gli aspiranti.

Ciascun aspirante sarà avvertito dell'esito della sua domanda prima della data fissata per l'inizio degli esami.

Agli aspiranti ammessi sarà inviata una tessera personale di riconoscimento.

Art. 3.

L'esame consta di tre prove scritte e di una orale, di carattere prevalentemente pratico.

Le prove scritte, che debbono essere svolte nel tempo di otto ore dalla dettatura del tema, vertono: una sul diritto civile e commerciale; un'altra sul diritto e la procedura penale e la terza sulla procedura civile.

La prova orale comprende il diritto civile, il commerciale, il penale, l'amministrativo, il corporativo e sindacale, il finanziario, la procedura civile e la procedura penale.

Gli esami avranno luogo in Roma, nella sede che verrà tempestivamente indicata ai candidati ammessi; le date delle prove scritte saranno fissate con successivo provvedimento: quelle delle prove orali saranno fissate dalla Commissione giudicatrice.

Per quanto riguarda le formalità inerenti allo svolgimento dell'esame sono osservate le disposizioni di cui agli articoli da 18 a 24, 27 e 29 del regolamento approvato con R. decreto 30 ottobre 1933-XII, n. 1612.

Art. 4.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto è composta:

da un sostituto avvocato generale dello Stato designato dall'avvocato generale, con funzioni di presidente;

da due vice avvocati dello Stato, parimenti designati dall'avvocato generale;

da un consigliere della Corte di appello di Roma, designato dal primo presidente della Corte stessa;

da un procuratore, designato, per il tramite del Ministero delle corporazioni, dal Direttorio del Sindacato fascista degli avvocati e dei procuratori di Roma tra i procuratori aventi un'anzianità non inferiore a cinque anni

Funziona da segretario della Commissione un sostituto avvocato dello Stato, da nominarsi insieme alla Commissione, nel modo di cui sopra, su designazione dell'avvocato generale dello Stato.

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ognuna delle prove scritte e di dieci punti complessivamente per la prova orale. Per ogni prova la somma dei punti, divisa pel numero dei commissari, costituisce il punto definitivo assegnato al candidato.

Sono ammessi alla prova orale soltanto i candidati che hanno conseguito non meno di sei punti in ciascuna delle prove scritte.

Sono dichiarati idonei i candidati che nella prova orale abbiano conseguito non meno di sei punti.

La Commissione forma la graduatoria degli idonei classificati nel modo indicato dall'art. 28 del regolamento approvato con R. decreto 30 ottobre 1933-XII, n. 1612 e successive modificazioni.

A parità di punti si applicano i criteri preferenziali di cui al R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176.

La graduatoria degli idonei è sottoposta dall'avvocato generale dello Stato alla superiore approvazione.

Sui reclami che venissero presentati entro quindici giorni dalla pubblicazione dei risultati del concorso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, è pronunziato definitivamente, sentita la Commissione esaminatrice, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 30 del regolamento approvato con R. decreto 30 ottobre 1933-XII, n. 1612.

Art. 5.

I primi graduati, entro il limite dei posti messi a concorso, sono nominati aggiunti di procura di seconda classe dell'Avvocatura dello Stato (gruppo *A*, grado 11°), e sono loro attribuiti gli assegni inerenti a tale grado.

Ove i primi nominati non assumano effettivo servizio, con le stesse modalità sono nominati i successivi graduati entro il limite dei posti messi a concorso.

Art. 6.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nei bollettini ufficiali del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero di grazia e giustizia.

Roma, addì 4 aprile 1941-XIX

p. *Il DUCE del Fascismo*
Capo del Governo
Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
RUSSO

(2344)

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Concorso a 45 posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, categoria geofisici.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, e le successive sue modificazioni;
Viste le norme sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica, approvate con R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, e le successive aggiunte e modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176;
Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, e l'art. 87 del R. decreto-legge 16 giugno 1937-XV, n. 944;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, convertito nella legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137;
Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1587;
Visto l'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542;
Visto l'art. 3 lettera *b*) della legge 19 maggio 1939-XVII, n. 900;
Vista la legge 27 febbraio 1941-XIX, n. 187;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami a 45 posti di tenente in servizio permanente effettico nel Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, categoria geofisici (6ª).

Art. 2.

Gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, categoria geofisici, possono percorrere la carriera fino al grado di colonnello (grado 6°). Per essi non è ammesso il passaggio ad altra categoria del ruolo suddetto.
Gli stipendi sono quelli determinati dalla legge 20 aprile 1939, n. 591, aumentati in base alla legge 16 aprile 1940-XVIII, n. 237.
Le indennità sono quelle previste dal R. decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395, dal R. decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1302, e successive modificazioni.
Inoltre agli ufficiali stessi spetta l'indennità di volo nella misura ed alle condizioni previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 3.

Possono essere ammessi al concorso, in seguito a loro domanda, i cittadini italiani, non appartenenti alla razza ebraica, laureati in ingegneria ovvero in fisica, in fisico-matematica o in matematica o muniti della laurea della sezione di Magistero dell'Istituto superiore navale di Napoli e che soddisfino inoltre alle seguenti condizioni:
1) siano iscritti al P.N.F. o ai G.U.F.;
2) non abbiano oltrepassato il 36° anno di età alla data del 19 maggio 1939-XVII. Detto limite è aumentabile:
a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;
c) della metà del servizio effettivamente prestato in qualsiasi tempo e qualità nella Regia aeronautica alla data del 19 luglio 1939, purchè con funzioni di geofisico.
Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra loro, purchè complessivamente non si superi il 38° anno di età alla data del 19 maggio 1939-XVII;
3) risultino di buona condotta pubblica e privata e appartengano a famiglia di incensurabile moralità;
4) abbiano l'idoneità fisica per il servizio militare incondizionato in Patria e in Colonia e l'idoneità al volo almeno come passeggero.
L'accertamento relativo verrà fatto mediante visita sanitaria alla quale i concorrenti saranno sottoposti a cura del Ministero dell'aeronautica, prima dell'inizio degli esami. Contro l'esito di tale visita non è ammesso appello.

Art. 4.

Le domande di ammissione, sottoscritte di pugno dal concorrente, dovranno essere redatte in carta bollata da L. 6 e pervenire al Ministero dell'aeronautica (Direzione generale del personale militare - 2° Reparto - Ufficio concorsi 1ª Sezione - Roma) non oltre il 60° giorno dopo quello della data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto, corredate dei seguenti documenti:

1) documento comprovante l'iscrizione al P.N.F., costituito da un certificato in carta bollata da L. 4, rilasciato dal segretario - o dal vice segretario, se trattasi di capoluogo di Provincia - del competente Fascio di combattimento e vistato dal segretario o dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo della Provincia a cui il Fascio appartiene, attestante l'appartenenza ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti e indicante l'anno, il mese e il giorno della iscrizione.
I cittadini italiani residenti all'estero dovranno presentare il certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero rilasciato, in carta legale, dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero;
2) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal prefetto ovvero qualora l'atto sia stato desunto dai registri di cittadinanza e rilasciato dall'ufficiale di stato civile dal presidente del Tribunale competente ovvero dal pretore del Mandamento nella cui circoscrizione si trova il Comune dal quale l'atto proviene;
3) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato), legalizzato del presidente del Tribunale ovvero dal pretore del Mandamento nella cui circoscrizione si trova il Comune dal quale l'atto proviene, rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII;
4) certificato di stato libero (per i celibi) o stato di famiglia (per gli ammogliati) legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore del Mandamento nella cui circoscrizione si trova il Comune dal quale l'atto proviene;
5) certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune ove il concorrente ha il domicilio o la sua abituale residenza, vistato per conferma dal prefetto;
6) certificato generale del casellario giudiziale debitamente legalizzato, rilasciato dalla Regia procura del luogo di nascita del candidato;
7) copia dello stato di servizio (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare regolarmente aggiornata (per i sottufficiali e militari di truppa, compresi tra questi ultimi i candidati che siano già stati riconosciuti abili ed arruolati dai Consigli di leva ancorchè non abbiano prestato servizio militare), oppure certificato di iscrizione nelle liste di leva o di esito di leva, rilasciato dal podestà del Comune in cui il candidato ha il domicilio, per i candidati che per qualsiasi motivo non siano stati ancora arruolati dai Consigli di leva;
8) diploma originale di laurea o copia notarile del medesimo debitamente legalizzata oppure certificato di laurea vistato dal rettore dell'Università o dal capo dell'Istituto superiore da cui esso viene rilasciato, fermo l'obbligo di sostituire tale certificato a richiesta dell'Amministrazione, con il relativo diploma originale;
9) fotografia recente con firma del candidato, autenticata da un Regio notaio o dal podestà del Comune in cui l'aspirante ha il domicilio o la sua abituale residenza, oppure, se il candidato è in servizio militare, autenticata dal comandante del Corpo od Ente dal quale egli dipende;
10) documenti in carta da bollo da lire 4 che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono, a parità di merito, i titoli preferenziali di cui al R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, e successive estensioni.
Coloro i quali siano in possesso del brevetto della Marcia su Roma o di ferito per la causa fascista debbono produrre il brevetto stesso in originale o in copia autenticata dal Regio notaio e debitamente legalizzata ovvero un certificato del Ministro Segretario o del Vice segretario del P.N.F. che attesti che l'interessato è in possesso dei suddetti brevetti.
Ove i titoli che possono dar luogo alle preferenze suddette si siano maturati dopo il termine di scadenza del concorso, i relativi documenti potranno essere presentati a tutto il giorno precedente a quello dell'inizio degli esami.
Nella domanda i concorrenti dovranno elencare i documenti ed i titoli allegati ed il loro preciso recapito (delle successive eventuali variazioni di quest'ultimo dovranno dare tempestiva comunicazione a mezzo lettera raccomandata diretta al Ministero dell'aeronautica - Direzione generale del personale militare - 2° Reparto - Ufficio concorsi - 1ª Sezione - Roma.
I documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo. Per i certificati rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma non è necessaria la legalizzazione. I documenti di cui ai numeri 1), 2), 4), 5), 6), e 7) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.
Qualora però il concorrente invochi gli aumenti di età previsti per i coniugati (con o senza prole) o per i vedovi con prole, dovrà presentare lo stato di famiglia di data non anteriore a quella di scadenza del presente concorso e dovrà farlo pervenire al Ministero inderogabilmente non più tardi del 15° giorno successivo a quello della scadenza medesima.

I concorrenti che fossero già impiegati di ruolo dello Stato ovvero ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera nelle Forze armate dello Stato sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 5) e 6) ma dovranno allegare alla domanda un certificato rilasciato dall'Amministrazione dalla quale essi dipendono, comprovante la loro qualità all'atto della presentazione della domanda.

I militari in servizio, stante il termine perentorio, sono autorizzati a inviare direttamente al Ministero stesso le domande, ma incombe loro l'obbligo di informare l'autorità dalla quale dipendono, che eventualmente farà conoscere al Ministero se abbia osservazioni da muovere in proposito.

La data di arrivo della domanda e dei documenti risulta dal bollo di ufficio e non è ammessa altra prova in contrario come pure non è ammesso il riferimento a documentazione presentata presso altre Amministrazioni o per altri concorsi presso l'Amministrazione aeronautica.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero oltre il termine stabilito.

Disposizioni speciali per i militari alle armi e per i residenti in A.O.I. e all'estero.

I concorrenti che dimostrino la loro qualità di militari alle armi oppure che dimostrino, mediante apposita dichiarazione rilasciata dall'Autorità militare o civile, di risiedere nell'A.O.I. potranno far pervenire, sempre entro il termine di cui al presente articolo, la sola domanda. Tutti gli altri documenti dovranno in ogni caso pervenire al Ministero almeno 10 giorni prima che abbiano inizio le prove di esame.

I concorrenti che risiedono all'estero potranno far pervenire, sempre nel termine di cui al presente articolo, la sola domanda corredata da una dichiarazione rilasciata dalla competente autorità consolare attestante che il concorrente stesso, alla data della domanda, risieda effettivamente all'estero. Tutti gli altri documenti dovranno in ogni caso pervenire al Ministero non più tardi del 30° giorno successivo a quello della scadenza del concorso.

Il Ministero si riserva di escludere dal concorso, in qualsiasi momento, in seguito a controllo dei documenti, quei candidati che usufruendo delle suddette facilitazioni non abbiano presentato la regolare documentazione entro i termini prescritti.

Art. 5.

Ai fini anche della graduatoria di cui all'art. 8 alle domande potranno altresì essere allegati:

a) altri titoli di studio oltre quello necessario per partecipare al concorso;

b) documenti comprovanti il tempo trascorso in servizio presso la Regia aeronautica con funzioni di geofisico ovvero la frequenza di corsi per geofisici effettuati presso la Regia aeronautica;

c) brevetti aeronautici di pilota o di osservatore;

d) pubblicazioni a stampa di carattere tecnico-scientifico (è sufficiente l'enumerazione dei titoli con impegno del candidato di provare all'atto in cui si presenterà agli esami di concorso quanto è stato asserito);

e) ogni altro titolo di cui il concorrente sia eventualmente in possesso.

Art. 6.

Il Ministero dell'aeronautica, indipendentemente dalla regolarità dei documenti presentati ed in qualunque stadio del concorso, dopo aver assunte quelle maggiori informazioni che crederà del caso, si riserva di escludere dal concorso stesso o dalla nomina, senza addurne i motivi, coloro che a suo giudizio insindacabile non ritenesse di dover ammettere a far parte della Regia aeronautica.

Art. 7.

Gli esami avranno luogo in Roma ed eventualmente in altre sedi che stabilirà il Ministero nei giorni di cui sarà data tempestiva comunicazione, mediante avviso personale, ai singoli candidati.

Gli esami consisteranno nelle sole prove scritte secondo l'allegato programma.

Art. 8.

La Commissione di esame sarà nominata con successivo decreto.

Essa soprassiederà allo svolgimento degli esami che avranno luogo in Roma, mentre presso le altre sedi funzioneranno apposite Commissioni di sorveglianza. I temi delle prove di esame, uguali per le varie sedi, verranno prescelti dal Ministero e da questo trasmessi in buste chiuse e sigillate ai Comandi di aeronautica nella cui giurisdizione avranno luogo gli esami. Per la sede di Roma tutte le operazioni di esame saranno svolte direttamente dalla Commissione esaminatrice.

I Comandi di aeronautica il mattino del giorno degli esami consegneranno le buste chiuse e sigillate sopradette ai presidenti delle Commissioni di sorveglianza di cui sopra, che apriranno le buste medesime all'inizio di ciascuna prova in presenza dei candidati.

Per l'esame di lingua estera è obbligatoria la traduzione di un brano tecnico dal francese o dal tedesco o dall'inglese o dal russo, a scelta del candidato, senza l'uso del vocabolario; è in facoltà del concorrente sostenere la prova in altre lingue oltre quella prescelta. Il candidato indicherà pertanto nella domanda di ammissione la lingua prescelta per l'esame obbligatorio nonchè le eventuali prove facoltative che desidera sostenere

I temi verranno svolti dal candidato nel tempo massimo che sarà stabilito dalla Commissione esaminatrice e reso noto alle Commissioni di sorveglianza

E' fatto assoluto divieto ai candidati di consultare per lo svolgimento dei temi trattati di qualsiasi genere e tanto meno raccolte di esercizi e pertanto saranno senz'altro esclusi dal concorso quei candidati i cui temi, a parere insindacabile della Commissione esaminatrice, risultassero svolti con l'ausilio di appunti o pubblicazioni non ammesse, comunque redatti o divulgati.

E' solo consentita la consultazione dei manuali che potranno essere stabiliti dalla Commissione esaminatrice.

Il massimo dei punti per ciascuna prova è di 20.

Il candidato per essere dichiarato idoneo, dovrà conseguire in ciascuna prova almeno 12 punti.

Per la formazione della graduatoria di coloro che avranno ottenuta la idoneità in tutte le prove i punti di merito ottenuti in ciascun esame saranno moltiplicati per i coefficienti qui appresso indicati e quindi sommati:

Matematica	coefficiente	4
Fisica	»	6
Prova pratica	»	6
Strumenti	»	6
Lingua estera obbligatoria . . .	»	3

Qualora il candidato sostenga anche altri esami in altre delle suddette lingue oltre quella obbligatoria prescelta, al punteggio generale verranno aggiunti i punti conseguiti nelle prove facoltative (purchè raggiungano i 15/20 moltiplicati per il coefficiente 1/4.

Gli altri titoli posseduti eventualmente dai concorrenti saranno valutati aggiungendo alla suddetta somma:

— 5 punti per ogni laurea conseguita nel Regno oltre il titolo di studio che ha dato diritto all'ammissione al concorso, tenuto presente che deve trattarsi soltanto di quelle previste nell'art. 3;

— 3 punti per il primo anno o frazione di anno superiore a 6 mesi, e 2 punti per ogni anno successivo o frazione superiore a 6 mesi di servizio prestato, alla data del 19 luglio 1939-XVII, in qualsiasi tempo e qualità nella Regia aeronautica con funzioni di geofisico, ovvero di frequenza ai corsi per geofisici presso gli Enti della Regia aeronautica;

— 4 punti per il brevetto di pilota militare;

— 1 punto per il brevetto di osservatore o di pilota di aeroplano o di pilota premilitare o di pilota civile.

Da 1 a 4 punti complessivamente per le pubblicazioni e i titoli di cui alle lettere *d*) ed *e*) del precedente art. 5, a seconda della valutazione che la Commissione, a suo giudizio insindacabile, ne farà in rapporto alle mansioni disimpegnate dagli ufficiali della categoria geofisici.

A parità di merito si applicano le norme contenute nel R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176 e successive estensioni, concernenti la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 9.

La nomina a tenente del Genio aeronautico sarà conferita in ordine di merito ai concorrenti dichiarati idonei secondo l'ordine della graduatoria nel limite dei posti indicati nell'art. 1.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero però, in caso di rinunzia alla nomina stessa da parte di qualcuno dei vincitori, qualora lo creda del caso, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrenti per coprire i posti lasciati dai rinunciatari.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a tenente, se ammogliati, dovranno entro il termine di due mesi dalla nomina stessa chiedere il Regio assentimento per il matrimonio contratto, ai sensi dell'art. 5 del R. decreto 3 giugno 1938-XVI, n. 1562.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso, ammogliato, se non avrà ottemperato alla disposizione del presente capoverso o se non avrà ottenuto il Regio assentimento.

Art. 10.

L'anzianità relativa di nomina a tenente dei vincitori del concorso sarà determinata in base alla somma dei punti ottenuti nella graduadoria, salvo il disposto dell'art. 19 delle norme approvate con R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 13 maggio 1941-XIX

p. *Il Ministro*: PRICOLO

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO
per la nomina a tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, categoria geofisici.

PROVE SCRITTE

Matematica

Svolgimento di un tema sulla base del programma universitario di calcolo infinitesimale e di geometria analitica.

Fisica.

Svolgimento di un tema di fisica applicata alla meteorologia, sulla base del seguente programma:

Composizione ed altezza dell'atmosfera - Radiazione solare, sua misura, assorbimento atmosferico - Proprietà dei gas perfetti e dei gas reali - Pressione atmosferica, sua misura, sua distribuzione sul globo, sue variazioni - Temperatura dell'aria, sua misura, sua distribuzione sul globo sue variazioni - Vento, sua misura, sua variazione diurna, sua struttura - Brezze, venti stagionali, grandi correnti atmosferiche generali Venti locali particolarmente importanti - Venti in quota, sondaggi con palloni piloti Variazione del vento coll'altezza - Il vapor d'acqua nell'atmosfera, grandezze relative, loro misura, distribuzione e variazione - Evaporazione - Le proprietà dei gas nelle loro applicazioni all'aria umida - I principi della termodinamica e le loro applicazioni all'atmosfera - Condensazione del vapor d'acqua, nuclei di condensazione, le quattro fasi fondamentali - Nubi e nebbie, costituzione e classificazioni - Misure relative alle nubi, nebulosità; sua misura, distribuzione sul globo e variazioni - Piogge e neve, loro formazione, distribuzione sul globo e variazioni, loro misura Grandine, rugiada, brina e formazioni analoghe - Statica dell'atmosfera - Variazione della pressione coll'altezza, formule altimetriche - Variazione della temperatura con l'altezza, stabilità e instabilità - Temperatura potenziale - Cenni sulla esplorazione termodinamica dell'atmosfera e sui diagrammi termodinamici - Troposfera, tropopausa e stratosfera - Equazioni del moto di un corpo sulla terra, principio delle aree, forza deviante - Equazioni generali dell'idrodinamica e loro applicazione ai movimenti delle masse aeree - Movimenti orizzontali dell'aria senza attrito, casi tipici, superficie e linee isobariche, configurazioni bariche tipiche - Circolazione generale dell'atmosfera - Cenni sulle moderne teorie riguardanti la formazione e l'evoluzione delle perturbazioni atmosferiche con particolare riguardo alle teorie della scuola norvegese - Masse d'aria principali - Fondamenti della previsione del tempo (Metodo delle isobare, delle isallobare delle discontinuità. Cenni sulla analisi periodale) - I temporali - Elettricità atmosferica, metodi e strumenti di misura - Cenni di climatologia generale - Cenni della climatologia d'Europa - Lineamenti generali della climatologia d'Italia.

PROVA PRATICA

Sulla scorta di carte sinottiche già compilate il candidato descriverà per sommi capi la situazione meteorologica mettendo in evidenza le proprie cognizioni nei riguardi dei vari fenomeni.

Strumenti

Svolgimento di un tema sulla struttura, il funzionamento e il campionamento di uno o più dei principali strumenti meteorologici e aerologici.

Lingue

Traduzione di un brano tecnico dal francese o dal tedesco o dall'inglese o dal russo, a scelta del candidato, senza vocabolario.

E' obbligatoria la traduzione da una sola delle predette lingue, facoltativa quella da una o più delle altre.

p. *Il Ministro*: PRICOLO

(2347)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Diario delle prove scritte dei concorsi a posti di conduttore, sottocapostazione e sottocapotecnico nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

In relazione al punto 6° degli avvisi-programma approvati coi decreti Ministeriali nn. 2309, 2307 e 2310 in data 28 gennaio 1941-XIX, pubblicati nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 7 febbraio c.a. n. 33, si comunica che le prove scritte per i sottoindicati concorsi avranno luogo in Roma nei giorni appresso segnati:

Conduttore: 18, 19 giugno 1941-XIX
Sottocapostazione: 20, 21 giugno 1941-XIX
Sottocapotecnico: 23, 24, 25 giugno 1941-XIX

(2368)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso ai posti di studio vacanti nel Reale Collegio Carlo Alberto per gli studenti delle antiche provincie di Torino per l'anno accademico 1941-42-XX presso la Regia università di Torino.

E' aperto il concorso a nove posti di studio vacanti nel Reale Collegio Carlo Alberto per gli studenti delle antiche Provincie, dei quali cinque di fondazione Regia, uno di fondazione Ghislieri (San Pio V), uno di fondazione Branca, uno di fondazione Bruno ed uno di fondazione Martini per gli studenti di matematica.

Dei cinque posti di fondazione Regia, quattro sono destinati a studenti forniti dell'attestato di maturità classica, di abilitazione magistrale, o di abilitazione tecnica, e uno è riservato a studenti forniti dell'attestato di maturità scientifica, aspiranti alle Facoltà universitarie ed al Regio politecnico. A norma dell'art. 5 (*a*) del regolamento vigente, i posti sopraindicati sono aperti a tutti gli studenti di ristretta fortuna, appartenenti per nascita e per origine alle Provincie degli antichi Stati Sardi o per sola origine ed anche per sola nascita, nel caso contemplato dall'art. 24 del Codice Albertino (dimora da oltre dieci anni non interrotti per altra ragione che non sia di commercio).

Il posto della fondazione Ghislieri, è destinato a studenti universitari e liceali, nativi sia di Alessandria che del contado alessandrino, di Frugarolo, di Tortona e terre, e di Vigevano.

Al posto di fondazione Branca, possono concorrere giovani studenti iscritti a qualunque Facoltà dell'università di Torino, appartenenti ai Comuni dell'ex mandamento di Cannobbio.

Al posto di fondazione Bruno possono concorrere studenti di ristretta fortuna, appartenenti per nascita o per origine alle antiche Provincie degli Stati Sardi, che percorrano gli studi nella Facoltà di scienze della Regia università di Torino.

La pensione assegnata ai vincitori dei posti di fondazione Regia è di L. 250 per ciascuno dei nove mesi dell'anno scolastico; ai vincitori dei posti di fondazione Branca di L. 80; ai vincitori dei posti di fondazione Ghislieri, Martini e Bruno di L. 200 per ciascuno dei nove mesi dell'anno scolastico.

Le prove scritte ed orali avranno luogo presso l'Università di Torino, sede del Collegio, nella seconda quindicina di ottobre p. v.

Le prove scritte consistono:

per i concorrenti ai posti delle fondazioni Regia, Ghislieri e Branca, aspiranti agli studi di giurisprudenza e di lettere e filosofia:

a) in una composizione italiana;
b) in un lavoro di storia;
c) in un tema latino;
d) in una versione dal greco;
e) in un lavoro di filosofia;

per i concorrenti ai posti delle fondazioni Regia, Ghislieri e Branca, aspiranti agli studi di medicina e chirurgia, di scienze matematiche, fisiche e naturali, di farmacia, di ingegneria, di medicina veterinaria, di agraria e di economia e commercio, e per i concorrenti al posto di fondazione Bruno ed al posto di fondazione Martini, le prove scritte consistono:

a) in una composizione italiana;
b) in un lavoro di filosofia per i provenienti dagli studi classici, ed in un lavoro di storia per i provenienti dagli studi scientifici;
c) nella soluzione di un quesito di matematica;
d) nella soluzione di un quesito di fisica;
e) in un lavoro di storia naturale;

per i concorrenti ai posti di fondazione Regia e Branca, aspiranti agli studi di Magistero:

a) in una composizione italiana;

b) in un tema di storia;
c) in un tema di latino;
d) in una traduzione nella lingua straniera prescelta dal concorrente;
e) in un lavoro di filosofia;
per i concorrenti ai posti di fondazione Ghislieri per gli studi secondari, le prove scritte si svolgono secondo la provenienza, sui programmi della licenza ginnasiale o dell'Istituto tecnico inferiore, e consistono:
a) in una composizione italiana per entrambe le categorie;
b) in una versione dall'italiano in latino per i licenziati dal ginnasio;
c) nello svolgimento di un tema di storia per i licenziati dall'Istituto tecnico inferiore.

Per essere ammessi agli esami di concorso gli aspiranti dovranno trasmettere alla Segreteria del Reale Collegio Carlo Alberto presso la Regia università di Torino, in piego raccomandato e prima dello scadere del giorno 10 del prossimo luglio i seguenti documenti:

1° domanda in carta da bollo da L. 4, nella quale indicheranno la Facoltà e il posto della Fondazione cui aspirano e il loro preciso indirizzo. La firma del concorrente deve essere autenticata dal preside dell'Istituto in cui egli ha ottenuto l'attestato di maturità classica o scientifica, di abilitazione tecnica o magistrale, o trattandosi di concorrente al quale sia richiesta soltanto la licenza ginnasiale o d'Istituto tecnico inferiore, dal preside del ginnasio o dell'Istituto, ove sta compiendo gli studi secondari.

I concorrenti che aspirino agli studi della Facoltà di magistero devono indicare nella domanda la lingua straniera da essi prescelta e che formerà oggetto di esame;

2° l'atto di nascita del concorrente e del padre di lui, debitamente legalizzati dal presidente del Tribunale per i nati fuori della città di Torino. L'atto di nascita deve essere rilasciato in data recente ed in ogni caso non oltre un anno dalla data del concorso.

Dal concorso sono esclusi coloro che non appartengano alla razza ariana;

3° un attestato del podestà del Comune di residenza, dal quale risulti:
a) la professione che il padre ha esercitato o esercita;
b) il nome, l'età, la qualità, il luogo di nascita, il domicilio attuale e i domicili anteriori di ciascun membro della famiglia ed il luogo di loro stabile dimora.

In questo attestato devono essere compresi il padre e la madre, anche se defunti, coll'indicazione dei luoghi di loro nascita e morte e dei domicili che ebbero in vita;
c) il patrimonio di qualunque natura posseduto sia nel Comune stesso, sia altrove, dai membri della famiglia, non esclusi i proventi delle loro professioni;

4° i certificati rilasciati dalle Agenzie delle imposte da cui dipendono i luoghi di nascita, il domicilio e la dimora di ciascuno dei membri della famiglia, compresi nell'attestato rilasciato dal podestà, avvertendo che tutti i membri dovranno essere nominati in tali certificati;

5° la dichiarazione in carta da bollo da L. 4 del padre del concorrente, o di chi ne fa le veci, dei redditi speciali in titoli di rendita, in crediti, usufrutti, ecc., goduti dalla famiglia, nonchè la dichiarazione della dote della madre.

Può tener luogo di tale dichiarazione quella (pure in carta da L. 4) di non possedere nulla in più di quanto risulti dai documenti di cui ai nn. 3 e 4.

La firma dovrà essere vidimata dal podestà;

6° la dichiarazione del concorrente, che può essere fatta sulla stessa domanda d'ammissione, se gode, o meno, di qualche assegno scolastico, pubblico o privato, indicandone, in caso affermativo, l'ammontare;

7° certificato — da esibirsi solamente dai concorrenti che intenderanno concorrere in base all'art. 24 del Codice Albertino (dimora nelle antiche Provincie da oltre dieci anni non interrotti per altra ragione, che non sia di commercio) — comprovante tale circostanza;

8° certificato d'iscrizione al G.U.F. od alla G.I.L.;

9° una fotografia recentissima del concorrente, in formato visita, senza cartoncino, recante la dichiarazione di identità, compilata e firmata dal preside dell'Istituto, presso il quale seguì gli studi, o dal segretario di Facoltà, se si tratti di studenti universitari.

I documenti indicati ai nn. 2, 3, 4, 7, 8 e 9 possono essere rilasciati anche in esenzione da bollo, purchè vi si faccia menzione dello scopo a cui debbono servire (art. 22 n. 14 della legge sul bollo 4 luglio 1897 e lettere dell'Intendenza di finanza 14 agosto 1902, n. 26670, sezione II).

Qualora sia scoperto qualche inganno nella denunzia dello stato di famiglia e delle condizioni economiche, il vincitore sarà privato del posto.

Trascorso il giorno 10 del prossimo luglio, non saranno più ammesse le domande che dal bollo postale non risultino consegnate all'ufficio delle poste per la spedizione il 10 dello stesso mese.

Anche gli aspiranti che non avessero terminato le prove degli esami dovranno presentare le domande documentate nel termine perentorio fissato nel presente avviso.

Non sarà tenuto conto delle domande che non siano corredate da tutti i documenti, nè di quelle corredate da documenti non corrispondenti alle prescrizioni indicate ai numeri 1, 2, 3 (*a*, *b*, *c*), 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

Saranno esclusi dagli esami di concorso, coloro che, prima degli esami stessi, non saranno in grado di presentare il diploma di maturità classica o scientifica, di abilitazione tecnica o magistrale, o l'attestato di ammissione ai licei classici o scientifici, dal quale risulti che essi l'hanno ottenuto senza riparazione, o con una media non inferiore ai sette decimi.

Il certificato di studi deve essere presentato nel più breve termine possibile dal conseguimento del titolo, ed in ogni caso non oltre il 13 ottobre.

Il benefizio acquistato per gli studi secondari dagli allievi di fondazione Ghislieri dura fino al regolare conseguimento del diploma di maturità classica o scientifica. Per ottenere il posto per gli studi universitari, i titolari dovranno presentarsi al concorso, secondo le norme del regolamento per i posti di fondazione Regia.

Gli studenti già iscritti a corsi universitari dovranno produrre, oltre il diploma di maturità, o di abilitazione, un certificato da cui risulti aver essi ottenuto in ciascuno degli esami delle materie consigliate dalla Facoltà per gli anni percorsi, almeno otto decimi. Saranno ammessi al concorso quegli studenti che fossero tuttavia in debito d'esami, ma il posto non sarà conferito, se, entro il 15 novembre, essi non comprovino di aver superato tutti gli esami, come sopra consigliati, con la votazione sopradetta.

Torino, addì 29 maggio 1941-XIX

Il segretario P. CARULLO

Il rettore presidente del Consiglio direttivo A. AZZI

(2346)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.